



Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo Carrù

Sede Legale – 12061 Carrù – Via Stazione 10

Iscritta all'albo delle Banche al n. 4291.10

Iscritta all'albo delle Società Cooperative al n. A159716

Iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo, Codice Fiscale e Partita IVA 00195530043

PROSPETTO DI BASE

Relativo al Programma di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Alpi Marittime Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

“Banca Alpi Marittime Tasso fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

“Banca Alpi Marittime Step Up /Step Down”

“Banca Alpi Marittime Zero Coupon”

“Banca Alpi Marittime Tasso Misto”

Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche e al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Depositato presso la CONSOB in data 12/07/2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0398700/19 del 09/07/2019

Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione (“Documento di Registrazione”) che contiene informazioni su Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. (“Banca Alpi Marittime” e/o la “Banca” e/o la “BCC” e/o l’ “Emittente”), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiori ad Euro 100.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa”) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di Rischio”.

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta (le “Condizioni Definitive”) unitamente alla nota di sintesi della specifica emissione

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Carrù, Via Stazione 10, presso le filiali, nonché sul sito internet www.bancaalpimarittime.it

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento negli Strumenti Finanziari di volta in volta offerti dall'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel suo complesso inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia rispettivamente al capitolo 3 della sezione V relativa al Documento di Registrazione ed al capitolo 2 della sezione VI relativa alla Nota Informativa.

In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1. L'Emittente risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. In particolare, al 31 dicembre 2018, l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 1,885 miliardi di euro (il 48.33% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato italiano inferiore al livello di "investment grade", potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A tal proposito, si specifica che la Banca, ad oggi, non ha adottato una specifica strategia di diversificazione degli investimenti e non ha predisposto piani finalizzati ad una progressiva riduzione dei titoli governativi italiani nel proprio portafoglio.
Per maggiori informazioni si veda il capitolo 3 "Fattori di rischio" "Rischio relativo all' esposizione nei confronti del debito sovrano" del Documento di Registrazione.
2. Si segnala che tra l'8/10/2018 ed il 9/11/2018 la Banca d'Italia ha condotto nei confronti degli Intermediari, tra cui l'Emittente, un accertamento ispettivo mirato alla verifica della disponibilità e della qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché del livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di comprehensive assessment della Banca Centrale Europea. Ad esito di tali accertamenti, con verbale ispettivo consegnato il 15/02/2019, alla Banca è stato attribuito un giudizio "parzialmente sfavorevole", in relazione alle carenze riscontrate nel trattamento dei dati rilevanti nella gestione del rischio di credito quali, a titolo di esempio, i dati economico-patrimoniali delle imprese sovvenute e la necessità di aggiornamento di un numero non trascurabile di perizie su beni immobili a garanzia. Tale giudizio corrisponde alla posizione 3 in una scala da 1 "favorevole" a 4 "sfavorevole" in ordine decrescente. La tipologia di accertamento condotto non ha fatto emergere azioni di rimedio, tuttavia la Banca si è prontamente attivata al fine di migliorare il trattamento dei dati rilevanti nella gestione del credito, con un'intensa attività di adeguamento documentale tuttora in corso. Per maggiori informazioni si veda il capitolo 3 "Fattori di rischio" "Rischio derivante da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia" del Documento di Registrazione.
3. In data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo così come successivamente modificato dal decreto legge 25 luglio 2018 n.91 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge n. 108/2018.

La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un Gruppo bancario Cooperativo è la condizione per il rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. La società capogruppo svolgerà attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati "contratti di coesione".

Il contratto di coesione indicherà disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca, che saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca (misurato sulla base di parametri oggettivi che andranno individuati). In data 3 novembre 2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37-ter del TUB concernenti il Gruppo Bancario Cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della Capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", è entrata a far parte del Gruppo Iccrea; la delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 2/12/2018.

In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui hanno successivamente aderito 142 (in precedenza pari a 145, interessate poi da operazioni straordinarie di fusioni) Banche di Credito Cooperativo. Con l'istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno le 142 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea.

L'Emittente, durante l'assemblea dei soci del 2/12/2018, ha assunto le delibere finalizzate all'adesione al Gruppo Iccrea; in particolare sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale ed è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 171.000.000,00. Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei soci di Iccrea Banca ha approvato le modifiche dello statuto per adeguarlo al nuovo ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea formato dalle 142 BCC, in linea con quanto previsto nel contratto di coesione.

Il 4 marzo 2019 si è concluso il processo che ha portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

L'appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e i rapporti della Banca con la Capogruppo trovano fonte nel contratto di coesione e nell'accordo di garanzia, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario. I poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sono finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e alle sue componenti. In base al contratto di coesione, inoltre, la Capogruppo svolge tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. È inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la Capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.

L'investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Coop. Carrù, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca Alpi Marittime Credito Coop. Carrù, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo (entro il limite del free capital).

Sulla base dei dati del Bilancio 2018 il free capital dell'Emittente è pari a 67.020 migliaia di euro.

Si rinvia, per ulteriori dettagli, al capitolo 3 "Fattori di Rischio" e allo specifico "*Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)*" del Documento di Registrazione.

4. Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, né su sistemi multilaterali di negoziazione, l'Emittente non si impegna ad operare in qualità di internalizzatore sistematico e nemmeno come controparte, così come dettagliato nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa. Pertanto, potrebbe risultare impossibile per l'investitore vendere i titoli prima della loro naturale scadenza. Si rinvia per ulteriori dettagli al "Rischio di liquidità" riportato nel capitolo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.
5. L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle obbligazioni la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto (come definito dall'art. 17 comma 2 del Dlgs. 180 del 16/11/2015). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il "Bail-In" o "salvataggio interno" ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del "Bail-In" l'investitore potrebbe perdere anche integralmente il capitale investito o vederlo convertito in azioni. La nuova disciplina in materia di crisi degli enti creditizi non consente più il ricorso a sostegni finanziari pubblici a favore della banca in difficoltà se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Si rinvia per ulteriori dettagli al "Rischio connesso all'utilizzo del Bail-In" e al "Rischio di credito per il sottoscrittore" riportati nel capitolo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.

INDICE

Sezione I	10
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	10
1. PERSONE RESPONSABILI	10
Sezione II	11
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	11
Sezione III	12
Sezione A — Introduzione e avvertenze	12
Sezione B — Emittente.....	13
Sezione C – Strumenti finanziari	25
Sezione D – Rischi	29
Sezione E – Offerta.....	46
Sezione IV	49
FATTORI DI RISCHIO	49
Fattori di Rischio relativi all'Emittente.....	49
Fattori di Rischio relativi ai singoli strumenti finanziari offerti	49
Sezione V	50
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	50
1. PERSONE RESPONSABILI	50
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI.....	50
2.1 Soggetto incaricato e durata del mandato	50
2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione	50
3. FATTORI DI RISCHIO.....	51
3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente	51
Rischio di credito.....	52
Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell'Emittente	52
Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"	54
Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)	56
Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico	61
3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE.....	66
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	76

4.1	Storia ed evoluzione dell'Emittente	76
4.1.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente.....	77
4.1.2	Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione.....	77
4.1.3	Data di costituzione e durata dell'Emittente	77
4.1.4	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, Paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale	77
4.1.5	Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	77
5.	PANORAMICA DELLE ATTIVITA'.....	78
5.1	Principali attività.....	78
6.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	80
6.1	Se l'Emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo.....	80
7.	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE.....	80
7.1	Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali	80
7.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle prospettive dell'Emittente.....	80
8.	PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI	84
9.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA.....	84
9.1	ELENCO DEI COMPONENTI DEI PREDETTI ORGANI CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' ESERCITATE AL DI FUORI DELL'EMITTENTE	84
9.2	Conflitto di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza	86
10.	PRINCIPALI AZIONISTI	87
10.1	Azioni di controllo.....	87
10.2	Variazioni dell'assetto di controllo dell'emittente	87
11.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	87
11.1	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	87
11.2	Bilanci.....	87
11.3	Revisione delle informazioni finanziarie annuali	88
11.4	Data delle ultime informazioni finanziarie	88
11.5	Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie	88
11.6	Procedimenti giudiziari e arbitrali	88
11.7	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente	88
12.	CONTRATTI IMPORTANTI.....	89

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	89
14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.....	89
SEZIONE VI.....	90
NOTA INFORMATIVA.....	90
PER LE OBBLIGAZIONI DENOMINATE:.....	90
1 . PERSONE RESPONSABILI	90
2. FATTORI DI RISCHIO	91
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	98
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta	98
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi.....	98
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	98
4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico	98
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	100
4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato alla tenuta dei registri	100
4.4 Valuta di Emissione degli strumenti finanziari	100
4.5 Ranking degli strumenti finanziari	100
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	102
4.7 Tasso di interesse e disposizioni relative agli interessi da pagare	104
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.....	110
4.9 Il rendimento effettivo.....	110
4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti	111
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni.....	111
4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari.....	111
4.13 Restrizioni alla trasferibilità.....	111
4.14 Regime fiscale.....	111
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA	112
5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	112
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione.....	114
5.3 Fissazione del Prezzo	115
5.4 Collocamento e Sottoscrizione.....	116
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE	116
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari	116

6.2	Quotazione su altri Mercati Regolamentati.....	117
6.3	Soggetti Intermediari operanti sul Mercato Secondario	117
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	118
8.	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	119

Sezione I

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. PERSONE RESPONSABILI

Indicazione delle persone responsabili

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., con sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 40 dello [Statuto](#), Rag. Giovanni Cappa, si assume la responsabilità in ordine alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.


Dichiarazione di responsabilità

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Giovanni Cappa, dichiara che il prospetto è conforme agli schemi applicabili e che avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.

Il Presidente

Rag. Giovanni Cappa



Sezione II

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il Prospetto di Base è relativo all'emissione di Obbligazioni per i Programmi di Emissione denominati:

- BANCA ALPI MARITTIME TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]"
- BANCA ALPI MARITTIME TASSO FISSO [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]
- BANCA ALPI MARITTIME STEP UP /STEP DOWN
- BANCA ALPI MARITTIME ZERO COUPON
- BANCA ALPI MARITTIME TASSO MISTO

Con il presente Prospetto di Base, la BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ SCPA potrà effettuare emissioni di obbligazioni in via continuativa a valere sul programma di offerta.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione della CONSOB e consta:

- del Documento di Registrazione, contenente tutte le informazioni relative all'Emittente;
- della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi di ogni singola emissione;
- della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell'emittente e dei titoli oggetto di emissione.

Le Obbligazioni oggetto del suddetto programma sono titoli di debito che determinano l'obbligo, per la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa, di rimborsare all'Investitore, alla scadenza, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di interessi determinati secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito.

Per il dettaglio di ogni singolo prestito obbligazionario si rinvia alla Nota Informativa (Sezione 6).

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa potrà effettuare singole sollecitazioni a valere sul programma di offerta.

Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi, saranno redatte secondo il modello esposto nel presente documento e messe a disposizione il giorno antecedente quello di inizio dell'offerta presso la sede Operativa/Direzione Generale e nelle filiali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa – Società Cooperativa, ed in forma elettronica sul sito internet dell' Emittente www.bancaalpimarittime.it e contestualmente inviate alla CONSOB.

Sezione III

NOTA DI SINTESI RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE

“BANCA ALPI MARITTIME TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

“BANCA ALPI MARITTIME TASSO FISSO [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

“BANCA ALPI MARITTIME STEP UP /STEP DOWN”

“BANCA ALPI MARITTIME ZERO COUPON”

“BANCA ALPI MARITTIME TASSO MISTO”

Sezione A — Introduzione e avvertenze

Elemento	Informazioni obbligatorie
Introduzione	La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate “Elementi”. Questi elementi sono numerati nelle sezioni A - E (A.1 - E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti e di emittente. Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci salti di numerazione nella sequenza numerica degli Elementi. Nonostante venga richiesto l’inserimento di alcuni Elementi in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna pertinente informazione in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente, nella Nota di Sintesi, una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “non applicabile” .

A.1	Avvertenza	<p>Si avverte espressamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base; (ii) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo; (iii) qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento; (iv) la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.
A.2	Consenso per l'uso del prospetto	<p>Non applicabile</p> <p>L'emittente non presta il consenso all'utilizzo del prospetto per la successiva rivendita o collocamento finale degli strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari.</p>

Sezione B — Emittente

Elemento		Informazioni obbligatorie
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è "BANCA ALPI MARITTIME - Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a."
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., è una società cooperativa, costituita in Italia, a Carrù, regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn); è regolata dalla Legge Italiana ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all'art. 2.

<p>B.4b</p>	<p>Descrizione delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera</p>	<p>In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. “way out”, è entrata a far parte del Gruppo Iccrea. La delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall’assemblea dei soci del 02/12/2018. L’adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.</p> <p>In data 03.11.2016 è stata pubblicata la normativa regolamentare di attuazione da parte della Banca d’Italia che disciplina – tra l’altro – il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le Banche di Credito Cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.</p> <p>Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d’Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.</p> <p>Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione dell’Emittente ad un Gruppo Bancario Cooperativo, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle riserve patrimoniali dell’Emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo per la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa di impegnare proprie risorse patrimoniali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; b) per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. <p>L’investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della BCC, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).</p> <p>Il conseguimento degli obiettivi delineati dalla riforma richiederà coesione da parte delle Bcc affiliate che dovranno operare in stretto coordinamento con la futura capogruppo e secondo le direttive da essa emanate con particolare riferimento ad aspetti quali: la definizione del business model, il miglioramento dei processi creditizi e la strategia di gestione dei crediti deteriorati, il sistema IT, i servizi di investimento. Sempre in relazione alla riforma del settore del credito cooperativo, si segnala che la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo (BCC). Le nuove disposizioni si propongono di coordinare la specifica disciplina applicabile alle singole BCC con la disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo contenuta nel Testo Unico Bancario e nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia. Allo stesso tempo, le disposizioni preservano, nell’attuale contesto normativo e di mercato, i caratteri di mutualità e localismo tipici di questa categoria di banche. Con le nuove disposizioni viene introdotta la disciplina prudenziale delle azioni di finanziamento, strumento di capitale utilizzabile per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC; sono rivisti i criteri che presiedono alla competenza territoriale, resi più flessibili anche per rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi; viene modificata la regola di operatività prevalente con i soci (che</p>
--------------------	--	--

		<p>rileva anche per la mutualità delle BCC), per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell'ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca; vengono aggiornate e modificate le norme in materia di attività esercitabili e partecipazioni detenibili, ampliando le possibilità operative delle BCC in considerazione dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo.</p> <p>Sulla base dei dati del Bilancio 2018 il free capital dell'Emittente è pari a 67.020 migliaia di euro.</p> <p>Si segnala, infine, che l'implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) ha portato all'incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che l'importo di contribuzione a carico della Banca per l'anno 2017 l'importo fu pari a 956.903 euro, mentre nel 2018 è stato pari a 1.896.345 euro.</p>
B.5	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente	L'assemblea dei soci del 02/12/2018 ha deliberato l'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Iccrea.
B.9	Indicazione del valore di una previsione o stima degli utili	NON APPLICABILE L'Emittente non fa una stima o previsione degli utili.
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	NON APPLICABILE La revisione contabile dei bilanci d'esercizio della Banca Alpi Marittime per gli anni 2017 e 2018 è stata effettuata, esprimendo giudizio senza rilievi, dalla ANALISI SpA (la "Società di Revisione"), con sede in Via Barilli n. 5/1 - Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01459840359 - R.E.A. 187973.
B.12	Informazioni Finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati e relative dichiarazioni e descrizioni	Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici maggiormente significativi tratti dai bilanci d'esercizio finanziario chiusi alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018 sottoposti a revisione contabile. I dati sono stati predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I coefficienti prudenziali sono determinati in base alla metodologia prevista dall'Accordo sul Capitale - Basilea 2, utilizzando il metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito e controparte e quello Base per la determinazione dei rischi operativi.

• **Informazioni sui Fondi propri e coefficienti di solvibilità**

Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali (migliaia di euro)

Indicatori basilea III	31/12/2018	31/12/2017	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP comprensivi del CCB per l'anno 2019	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP comprensivi del CCB per l'anno 2018	Requisiti minimi regolamentari Basilea III (comprensivi del Capital Conservation Buffer)
Fondi propri	183.110	171.292			
Capitale primario di classe 1 (CET1)	177.022	163.347			
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-			
CET 1 Capital Ratio	12,20%	12,32%	7,25% (vincolante 4,75%)	6,625% (vincolante 4,75%)	7,00%
Riserva FTA IFRS9	-8.731				
Regime transitorio IFRS9	11.598				
Tier 1 Capital Ratio	12,20%	12,32%	8,85% (vincolante 6,35%)	8,225% (vincolante 6,35%)	8,50%
Total Capital Ratio	12,62%	12,92%	11,00% (vincolante 8,50%)	10,375% (vincolante 8,50%)	10,50%
Attività di rischio ponderate (RWA)	1.451.119	1.326.040			
RWA / Totale attivo	36,61%	36,27%			
Leverage ratio	4,09%	3,84%			3,00%

Il totale dei fondi propri al 31 dicembre 2018 ammonta a 183,1 milioni di euro. Il coefficiente relativo al Tier 1 capital ratio ottenuto dal rapporto tra il capitale primario di classe 1 e le attività di rischio ponderate è pari al 12,20% uguale al CET 1 Capital Ratio, mentre il Total Capital Ratio, comprensivo del Capitale di Classe 2 ottenuto dal rapporto tra il capitale totale (CET1 + AT1+ Tier 2) e le attività di rischio ponderate è pari a 12,62%.

Il CET1 risulta in aumento rispetto al 31/12/2017 per circa 13,6 mln di euro dovuto principalmente all'effetto IFRS9 pari a 2,8 milioni, all'utile generato nel periodo pari a 11,7 milioni di euro ed alla piena considerazione delle riserve OCI, per un complessivo valore (negativo) di euro 901 mila euro.

I fondi propri risultano in aumento rispetto al 31/12/2017 per circa 11,8 milioni di euro dovuto principalmente all'utile generato nel periodo pari a 11,7 milioni di euro.

Di seguito tabella riportante gli effetti contabili derivanti dall'introduzione dell'IFRS9 sul capitale regolamentare e sui ratios prudenziali, contenuta nella Nota Integrativa di Bilancio 2018.

FONDI PROPRI (€000)	31/12/2017	IFRS 9 Fully loaded		IFRS 9 Phased-in 95%	
		Impatto FTA all'01/01/2018	Situazione all'01/01/2018	Impatto FTA all'01/01/2018	Situazione all'01/01/2018
Patrimonio netto contabile	153.447	3.088	156.535		
CET 1	163.347	(10.013)	153.334	(261)	163.086
Totale fondi propri	171.292	(10.182)	161.110	(233)	171.059
Capital ratios (%)					
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)	12,32%	(0,59%)	11,73%	0,90%	12,63%
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	12,92%	(0,60%)	12,32%	0,93%	13,25%

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono aumentate rispetto al 31/12/2017 per circa 125 milioni di euro dovuto principalmente al maggior numero d'impieghi concessi.

Si fa presente che ad inizio 2017 la Banca ha ricevuto notifica dell'esito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV).

Alla luce della valutazione condotta, la Banca d'Italia ha stabilito che, a far data dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017, la Banca sia tenuta al rispetto nel continuo dei coefficienti minimi di capitale incrementati dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- CET 1 Capital Ratio: 0,25%
- Tier 1 Capital Ratio: 0,35%
- Total Capital Ratio: 0,50%

Ad oggi, in considerazione del "Capital Conservation Buffer" applicabile del 2,5%, (dal 2019 in poi) i coefficienti applicabili sono i seguenti:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("CET 1 ratio") pari al 7,25%, composto da una misura vincolante del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 8,85%, composto da una misura vincolante del 6,35% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 11,00%, composto da una misura vincolante del 8,50% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all'aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca d'Italia.

• **Informazioni sulla qualità degli impieghi dell'emittente**

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l'ammontare dei fondi rettificativi al 31/12/2018 e al 01/01/2018 (dopo l'applicazione dell'IFRS 9).

Tabella 2a (valori in migliaia di euro)

	Esposizione lorda 31/12/2018	Rettifiche di valore 31/12/2018	Esposizione netta 31/12/2018	Esposizione lorda 01/01/2018	Rettifiche di valore 01/01/2018	Esposizione netta 01/01/2018	Variazione % 31/12/18 - 01/01/2018 Esposizione netta
Sofferenze	11.453	8.574	2.880	32.537	23.525	9.012	-68,04%
Inadempienze probabili	91.569	36.971	54.597	97.143	39.979	57.164	-4,49%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	3.924	598	3.325	6.451	466	5.985	-44,44%
Totale crediti deteriorati	106.946	46.143	60.803	136.131	63.970	72.161	-15,74%
Esposizioni non deteriorate	1.311.486	16.050	1.295.436	1.177.098	15.246	1.161.852	11,50%
Totale crediti verso la clientela	1.418.432	62.193	1.356.239	1.313.229	79.216	1.234.013	9,90%

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l'ammontare dei fondi rettificativi oggetto di misure di concessione al 31/12/2018 e al 01/01/2018 (dopo l'applicazione dell'IFRS 9).

Tabella 2a bis (valori in migliaia di euro)

	Esposizione lorda 31/12/2018	Rettifiche di valore 31/12/2018	Esposizione netta 31/12/2018	Esposizione lorda 01/01/2018	Rettifiche di valore 01/01/2018	Esposizione netta 01/01/2018	Variazione % 31/12/18 - 01/01/2018 Esposizione netta
Sofferenze	678	370	308	5.451	3.711	1.740	-82,32%
Inadempienze probabili	31.655	10.168	21.486	29.392	11.242	18.150	18,38%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Totale crediti deteriorati	32.333	10.539	21.794	34.843	14.953	19.890	9,57%
Esposizioni non deteriorate	9.786	981	8.805	7.871	1.027	6.844	28,65%
Totale crediti verso la clientela	42.119	11.520	30.599	42.714	15.980	26.734	14,46%

Si fornisce, di seguito, l'informativa relativa all'importo delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni da parte della banca (crediti forborne) alla data del 31 dicembre 2018 (in migliaia di euro):

Crediti Forborne	31/12/2018
Crediti deteriorati	32.333
Crediti in bonis	9.786

Tabella 2b: Indicatori di rischiosità creditizia

	Banca Alpi Marittime 31/12/2018	Dati medi 31/12/2018 ***	Banca Alpi Marittime 31/12/2017	Dati medi 31/12/2017 **
Sofferenze lorde/finanziamenti lordi	0,66%	5,92%	1,79%	9,22%
Sofferenze nette/finanziamenti netti	0,17%	2,53%	0,52%	3,94%
Crediti deteriorati lordi/finanziamenti lordi	6,16%	11,54%	7,49%	15,08%
Crediti deteriorati netti/finanziamenti netti	3,64%	6,33%	4,14%	8,48%
Inadempienze probabili lorde/finanziamenti lordi	5,28%	5,03%	5,33%	5,31%
Inadempienze probabili nette/finanziamenti netti	3,27%	3,48%	3,27%	3,94%
Esposizioni scadute o sconfinanti lorde/finanziamenti lordi	0,23%	0,59%	0,37%	0,56%
Esposizioni scadute o sconfinanti nette/finanziamenti netti	0,20%	0,63%	0,36%	0,61%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	43,15%	48,70%	46,89%	48,10%
Rapporto di copertura delle sofferenze	74,86%	61,80%	72,30%	61,00%
Rapporto di copertura delle inadempimenti probabili	40,38%	36,70%	41,15%	30,90%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute o sconfinanti	15,25%	12,80%	6,89%	9,60%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	1,73%	n.d.	5,87%	n.d.
Costo del rischio di credito	0,89%	n.d.	1,20%	n.d.

**Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – novembre 2018 tavola 2.1

***Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria – maggio 2019 tavola 2.1

Gli indicatori sono stati ricalcolati con riferimento al nuovo aggregato di Banca d'Italia, comprensivo dei finanziamenti verso clientela, Intermediari Creditizi e Banche centrali al fine di rendere confrontabili i dati con i dati medi di sistema al 31/12/18.

Tabella 2c: Grandi Rischi (valori in migliaia di euro)

	31/12/2018	31/12/2017
Grandi rischi: valore di bilancio	3.718.649	3.387.028
Grandi rischi: valore ponderato	394.241	656.621
Grandi rischi: numero	17	18
Grandi rischi: (valore ponderato/impieghi netti)	10%	19%

Al 31 dicembre 2018 le Grandi Esposizioni sono costituite da 17 posizioni che ammontano ad un totale di euro 3.719 milioni il cui valore ponderato è pari ad euro 394 milioni. Di queste, 1 posizione per euro 1.889 milioni è nei confronti del Ministero del Tesoro le altre sono esposizioni nei confronti di banche o enti finanziari.

La tabella su esposta evidenzia al 31 dicembre 2018, rispetto al 31 dicembre 2017, una diminuzione (passando dal 19% di fine 2017 al 10% di dicembre 2018) dell'incidenza del valore ponderato dei Grandi rischi rispetto agli impieghi netti totali (crediti alla clientela, banche e titoli), in quanto è diminuito il valore ponderato dei Grandi Rischi ed è aumentato il valore degli impieghi netti.

- **Informazioni sull'esposizione della banca al rischio sovrano**

Tabella 3: Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)

	31/12/2018	31/12/2017
Paese emittente	Italia	Italia Portogallo
Rating Moody's	Italia: Baa2	Italia: Baa2 Portogallo: Ba1
Rating S&P	Italia: BBB	Italia: BBB Portogallo: Ba1
Rating Fitch	Italia: BBB	Italia: BBB+ Portogallo: BBB
Valore nominale	1.843.446.000	1.613.016.000
Valore di bilancio	1.885.818.296	1.637.887.747
Fair value	1.779.739.820	1.637.887.747
Di cui strutturati	-	-
Classe di appartenenza**	HTCS + HTC	AFS
Incidenza su attività finanziarie	84,51%	90,34%
Incidenza sull'attivo totale	44,90%	44,79%

(**) AFS: Available for sale: attività finanziarie disponibili per la vendita

L'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani al 31/12/2018 e rappresenta circa l'85% del portafoglio di attività finanziarie della banca e circa il 45% del totale dell'attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 90% e circa il 45% del 31/12/2017. Tra il 31/12/2017 e il 31/12/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie, mentre risulta pressoché invariata l'incidenza sull'attivo totale.

- **Informazioni sull'esposizione al rischio di mercato della banca**

Al 31 dicembre 2018 il rischio di mercato complessivo è stato pari a 253.010 euro dato dalla somma del rischio di mercato generico e specifico. Nell'ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk) con particolare riferimento al portafoglio HTCS.

Al 31 dicembre 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 1,76 anni mentre la duration sul portafoglio HTCS è pari a 0,58. La perdita massima potenziale (value at risk) dell'intero portafoglio HTCS, è pari, al 31/12/2018 allo 0,35%.

- **Informazioni sulla liquidità della banca**

Tabella 4: Indicatori di liquidità

RATIO	31/12/2018	31/12/2017
Loan to Deposit Ratio (I)	63,69%	64,76%
Liquidity Coverage Ratio (II)	192,92%	109,77%
Net Stable Funding Ratio (III)	109,17%	132,50%

- (I) Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi netti e l'ammontare totale della raccolta diretta.
- (II) Il Liquidity Coverage Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. I valori minimi previsti per questo indicatore sono pari al 100% per il 2018 ed 80% per il 2017.
- (III) Il Net Stable Funding Ratio è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo. Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Risulta in netto aumento l'indicatore LCR (+83,2%) passato dal 109,7% (31/12/2017) al 192,9% (31/12/2018). L'indicatore NSFR al 31/12/2018 è stato calcolato utilizzando lo stesso modello adottato dalla Capogruppo Iccrea come "Significant Institution", il quale prevede ponderazioni più stringenti rispetto alla metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore NSFR al 31/12/2017; per tale ragione non è possibile quindi effettuare un raffronto tra i due periodi di riferimento.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato alle operazioni di rifinanziamento presso la BCE TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) e, tramite Iccrea Banca, partecipa ad operazioni di rifinanziamento attraverso il Pool collateral di Iccrea Banca Spa; al 31.12.2018 i finanziamenti totali facenti capo all'emittente concessi dalla Bce ammontavano a 232,65 milioni di Euro, in diminuzione di 142,07 milioni di Euro rispetto al 31/12/2017 come di seguito rappresentati:

Tabella 5: Finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea

Operazioni di rifinanziamento presso la BCE	31/12/2018	31/12/2017
TLTRO (scadenza 26/09/2018)	0	0
TLTRO (scadenza 26/09/2018)	0	142.070.000
TLTRO II (scadenza 24/6/2020)	186.450.000	186.450.000
TLTRO II (scadenza 24/3/2021)	46.200.000	46.200.000

Tabella 5a: Finanziamenti accesi con Iccrea Banca

Finanziamenti collateralizzati con Iccrea Banca Spa	31/12/2018	31/12/2017
Pool collateral	84.000.000	28.900.000

In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (Market Liquidity Risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l'Emittente presenta al 31.12.2018 un ammontare totale nominale di titoli stanziabili (eligible) presso la BCE pari ad Euro 1.903.414.00 di cui Euro 1.053.862.000 già dati in garanzia ad Iccrea Banca per i relativi finanziamenti e per operazioni di pronti contro termine passivi con altre banche. Tali strumenti finanziari sono costituiti da titoli stanziabili che presentano un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di stress. Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il Funding Liquidity Risk né il Market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Principali dati di conto economico**Tabella 6 (migliaia di Euro)**

Dati finanziari di natura economica	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
Margine di interesse	33.712	28.934	16,51%
Margine di intermediazione	53.589	59.587	-10,07%
Risultato netto della gestione finanziaria	41.421	44.658	-7,25%
Costi operativi	-26.122	-26.644	-1,96%
Utile dell'operatività corrente al lordo imposte	15.282	18.016	-15,18%
Utile (Perdita) d'esercizio	12.322	16.112	-23,52%

Il margine di interesse al 31 dicembre 2018 si attesta a 33,7 milioni di Euro. Gli interessi attivi sono pari a 55,6 milioni di Euro compensati dagli interessi passivi che ammontano a 21,9 milioni di Euro.

L'andamento del margine di intermediazione, al 31 dicembre 2018 pari a 53,6 milioni di Euro, è costituito principalmente, oltre che dal margine di interesse:

- dalle commissioni nette che ammontano a 11,5 milioni di Euro;
- dal risultato netto complessivo dell'attività di copertura, negoziazione, cessione e riacquisto di attività e passività finanziarie per 8,4 milioni di Euro.
-

Il rapporto tra margine di interesse e margine di intermediazione si attesta al 62,9%.

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 41,4 milioni di Euro. I costi operativi al 31 dicembre 2018 si attestano a 26,1 milioni di Euro e le rettifiche nette per rischio di credito sono pari a 12,1 milioni di euro. L'assorbimento del margine di intermediazione da parte dei costi operativi è pari al 48,7%. L'utile al lordo delle imposte sul reddito è pari a 15,2 milioni di Euro. L'utile netto si attesta a 12,3 milioni di euro.

Principali dati di stato patrimonialeTabella 7 (migliaia di Euro)

Dati finanziari di natura patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Raccolta diretta	2.067.179	1.944.301
Raccolta indiretta	763.586	573.342
Impieghi netti a clientela	1.356.239	1.249.645
Totale attivo	3.964.003	3.656.464
Capitale sociale	14.670	14.935
Patrimonio netto	166.757	153.447
Attività finanziarie (titoli)	2.210.311	1.824.761
Totale interbancario netto	-1.363.207	-1.021.733
Passività finanziarie al costo ammortizzato	3.745.560	3.456.266
Passività finanziarie di negoziazione	11	10

Il patrimonio netto è lo strumento fondamentale per assicurare una stabilità di lungo periodo e per garantire vantaggi ai Soci e alle comunità locali in cui la Banca opera. Esso è composto da 128,9 milioni di Euro di Riserve, da 17,2 milioni di Euro di capitale e sovrapprezzo, da 8,3 milioni di riserve da valutazione e da 12,3 milioni di Euro di Utile di periodo. Le riserve e le riserve di valutazione sono diminuite per effetto dell'IFRS 9.

La raccolta diretta è in aumento (+6% rispetto a dicembre 2017), mentre la raccolta indiretta, all'interno della quale vengono ricondotti i prodotti di risparmio gestito, i titoli e le altre attività finanziarie detenute dalla clientela sui depositi amministrati nonché il comparto assicurativo, presenta un saldo di fine periodo pari a 764 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto a dicembre 2017.

Al 31/12/2018 si registra un saldo del portafoglio di proprietà pari a 2.210.311 migliaia di euro; rispetto all'esercizio precedente, si rileva un incremento della giacenza di titoli pari a 385.550 migliaia di euro, ovvero del 21,13% dovuto principalmente all'acquisizione di titoli di stato.

I crediti netti verso la clientela registrano un incremento di 107 milioni di euro rispetto al dato del 31/12/2017.

Implementazione del nuovo principio contabile IFRS 9**Prima applicazione del principio contabile IFRS 9**

Il principio contabile internazionale IFRS 9- Financial Instruments, emanato dall'International Accounting Standard Board (IASB) a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016, è un nuovo principio contabile che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito lo IAS 39 e che impatta sulla modalità di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e sulle logiche e modalità di calcolo delle rettifiche di valore.

L'entrata in vigore dell'IFRS 9 ha portato cambiamenti, riepilogabili nei seguenti tre macro-argomenti:

- classificazione e misurazione
- impairment
- hedge accounting.

A partire dal 1° gennaio 2018, l'Emittente applica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" (strumenti finanziari - classificazione e misurazione).

Si segnala al riguardo il Regolamento (UE) 2017/2395 "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", emanato in data 12/12/17 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio,

con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento inerenti la possibilità per le banche di attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9, con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET 1), sterilizzandone l'impatto sul CET1 attraverso l'applicazione di percentuali decrescenti nel tempo.

L'effetto di prima applicazione dell'IFRS 9 sul patrimonio netto dell'Emittente è stato negativo per 8.731 migliaia di euro.

La Banca ha scelto di applicare l' "approccio statico" all'impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9 risultanti al 1° gennaio 2018; in aggiunta la Banca ha altresì ritenuto opportuno applicare anche il cosiddetto "approccio dinamico" limitato alla sola differenza (se positiva) tra le rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni appartenenti agli stadi 1 e 2 in essere alla data di chiusura dell'esercizio e quelle in essere al 1° gennaio 2018 (con l'esclusione quindi delle esposizioni classificate in stadio 3). In particolare, le disposizioni prevedono che la Banca possa computare nel proprio CET 1 gli anzidetti effetti connessi all'applicazione dell'IFRS9, ma limitatamente alla porzione degli stessi misurata dalle seguenti percentuali applicabili:

1. 0,95 durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2. 0,85 durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
3. 0,70 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
4. 0,50 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
5. 0,25 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'ammontare degli aggiustamenti da regime transitorio quantificati dalla Banca alla data del 31 dicembre 2018 si è quindi ragguagliato a 11.598 migliaia di euro.

L'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" potrebbe comportare a regime una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente.

Per una più specifica informazione in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca, si rinvia ai Bilanci 2017 e 2018 consultabili sul sito internet della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per Azioni, www.bancaalpimarittime.it nonché presso la sede legale dell'Emittente in Carrù (Cuneo), Via Stazione n. 10.

	Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali	La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giovanni Cappa, attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2018).
	Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente	La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giovanni Cappa, attesta che, dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2018) non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciali dell'Emittente.
B.13	Descrizione di fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente	La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. dichiara che non si è verificato alcun fatto recente nella vita dell'Emittente, che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo	NON APPLICABILE La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	La Banca opera prevalentemente nel settore dell'intermediazione creditizia tradizionale e servizio di pagamento con un'importante gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari, offerti sia attraverso i canali bancari ordinari sia tramite canali distributivi alternativi, quali l'utilizzo di servizi via internet di home banking per i clienti retail di remote banking per le imprese. La Banca distribuisce inoltre Fondi e Sicav di terzi. Nell'ambito del settore banca-assicurazione, la Banca colloca prodotti assicurativi vita. Oltre all'attività di distribuzione, nell'ambito dei servizi d'investimento, la Banca svolge le attività di negoziazione in conto proprio e conto terzi.
B.16	Indicazione di soggetti che controllano direttamente o indirettamente l'Emittente	NON APPLICABILE L'Emittente non è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da alcuna entità esterna.
B.17	Rating dell'emittente	NON APPLICABILE All'Emittente e alle Obbligazioni non è assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating.
B.18	Descrizione della natura della portata della garanzia	NON APPLICABILE Le obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia.
B.19	Informazioni sul garante	NON APPLICABILE Le obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia.

Sezione C – Strumenti finanziari

Elemento		Informazioni obbligatorie
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'Investitore alla scadenza il 100% del valore nominale, unitamente alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>Il presente programma prevede l'emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> [- Obbligazioni a TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]] [- Obbligazioni a TASSO FISSO [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]] [- Obbligazioni STEP UP /STEP DOWN] [- Obbligazioni Zero Coupon] [- Obbligazioni a Tasso Misto] <p>A ciascuna emissione è attribuito un proprio codice Isin (International Security Identification Number): [●] (da dettagliare separatamente per ogni tipologia di obbligazione).</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	I prestiti obbligazionari sono denominati in euro e le cedole dei prestiti sono anch'esse denominate in euro.
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle obbligazioni fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti:</p> <p>Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>

C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari	<p>Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito [e il diritto a percepire le cedole periodiche alle date di pagamento degli interessi] fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"").</p> <p>Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.</p> <p>Gli obblighi a carico dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio; ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente segue gli altri crediti chirografari dello stesso.</p> <p>Non vi sono oneri, condizioni o gravami - di qualsiasi natura - che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle obbligazioni.</p>
C.9	Tasso di interesse nominale o, qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato	<p>Si riportano di seguito le modalità di calcolo degli interessi suddivise per tipologia di obbligazione.</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]:</p> <p>Dalla data di godimento le obbligazioni a tasso variabile fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto pari a [●] (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi o il Tasso di rendimento di un Titolo di Stato (BOT/CTZ/BTP) di pari scadenza) eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base pari a [●], predeterminato e fisso per tutta la durata del Prestito Obbligazionario. La prima cedola sarà determinata ad un tasso di interesse fisso pari a [●]. In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero.</p> <p>[Gli interessi, spettanti agli Investitori, saranno in parte pari a [●] devoluti a favore di [●] [Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, con sede legale e/o operativa nell'area territoriale costituita dalle Regioni di Piemonte, Liguria operanti nel campo sociale].]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]:</p> <p>Dalla data di godimento le obbligazioni a tasso fisso fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse predeterminato costante pari a [●].</p> <p>[Gli interessi, spettanti agli Investitori, saranno in parte pari a [●] devoluti a favore di [●] [Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, con sede legale e/o operativa nell'area territoriale costituita dalle Regioni di Piemonte, Liguria, operanti nel campo sociale].]</p> <p>[Obbligazioni Step Up / Step Down:</p> <p>Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse predeterminato crescente (Step Up) pari a [●] o decrescente (Step Down) pari a [●].</p> <p>[Obbligazioni Zero Coupon</p> <p>Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). Gli interessi delle Obbligazioni Zero Coupon, pagabili in un'unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, sono pari alla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso ed il Prezzo di Emissione che sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.]</p>

		<p>[Obbligazioni a Tasso Misto</p> <p>Dalla data di godimento le obbligazioni a tasso misto fruttano interessi applicando al valore nominale nel periodo a tasso fisso un tasso di interesse predeterminato costante pari a [●], mentre nel periodo a tasso variabile un tasso legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto pari [●] (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi o il Tasso di rendimento di un Titolo di Stato (BOT/CTZ/BTP) di pari scadenza), eventualmente diminuito o maggiorato di uno spread espresso in punti base pari a [●]. In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero.]</p> <p>Data di godimento e data di scadenza interessi</p> <p>La data di godimento del prestito è [●]. [Le date di pagamento delle cedole sono [●].]</p> <p>Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito</p> <p>La data di scadenza è [●]</p> <p>Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza per un importo pari al 100% del valore nominale, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in").</p> <p>[Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.]</p> <p>Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario a favore dell'Emittente.</p> <p>Tasso di rendimento</p> <p>Il tasso effettivo di rendimento annuo lordo e netto su base annua alla data di emissione è pari a [●], calcolato con la formula del tasso di rendimento effettivo a scadenza in regime di capitalizzazione composta sulla base del prezzo di emissione. Il TIR rappresenta quel tasso effettivo annuo che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile</p> <p>Per le Obbligazioni a Tasso Variabile il rendimento effettivo annuo viene calcolato in ipotesi di costanza del parametro di indicizzazione e tenendo conto delle cedole prefissate.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Misto</p> <p>Per le Obbligazioni a Tasso Misto il rendimento effettivo annuo viene calcolato in ipotesi di costanza del parametro di indicizzazione e tenendo conto delle cedole prefissate.]</p> <p>Nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito</p> <p>NON APPLICABILE</p> <p>Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni.</p>
C.10	Descrizione della componente derivativa	<p>[Obbligazioni a Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]</p> <p>NON APPLICABILE</p> <p>Il titolo non presenta componenti derivative.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]</p> <p>NON APPLICABILE</p> <p>Il titolo non presenta componenti derivative.]</p> <p>[Obbligazioni Step Up/Step down</p> <p>NON APPLICABILE</p> <p>Il titolo non presenta componenti derivative.]</p>

		<p>[Obbligazioni Zero Coupon] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso misto] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative]</p> <p>[Obbligazioni tasso variabile] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative]</p> <p>[Obbligazioni tasso fisso] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative]</p> <p>[Obbligazioni tasso step-up/step-down] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative]</p> <p>[Obbligazioni zero coupon] NON APPLICABILE Il titolo non presenta componenti derivative]</p>
C.11	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione, né l'Emittente opererà in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. [I limiti alla negoziazione sono [●]]. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno determinati mediante l'ausilio di un modello di pricing come specificato nel documento "Policy di Valutazione e Pricing" disponibile sul sito internet https://www.bancaalpimarittime.it/trasparenza e presso la Sede e le Filiali della Banca.</p>

Sezione D – Rischi

Elemento		Informazioni obbligatorie
D.2	Fattori di Rischio relativi all'Emittente	<p>Si riportano di seguito i fattori di rischio relativi all'Emittente</p> <p>Rischio relativo all' esposizione nei confronti del debito sovrano Negli scorsi anni la crisi dei debiti sovrani europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi europei, Italia compresa. L'esposizione della Banca verso il debito sovrano potrebbe, quindi, subire perdite di valore.</p> <p>L'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani al 31/12/2018 e rappresenta circa l'85% del portafoglio di attività finanziarie della banca e circa il 45% del totale dell'attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 90% e circa il 45% del 31/12/2017. Tra il 31/12/2017 e il 31/12/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie, mentre risulta pressoché invariata l'incidenza sull'attivo totale.</p> <p>L'Emittente, pertanto, risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. In particolare, al 31 dicembre 2018, l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 1,885 miliardi di euro (il 48,33% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio della Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A tal proposito, si specifica che la Banca, ad oggi, non ha adottato una specifica strategia di diversificazione degli investimenti e non ha predisposto piani finalizzati ad una progressiva riduzione dei titoli governativi italiani nel proprio portafoglio.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rimanda alla tabella 3 "Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani" dell'Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente" della presente Nota di Sintesi.</p> <p>Rischio derivante da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia Nel periodo tra l'8/10/2018 ed il 9/11/2018 la Banca d'Italia ha condotto nei confronti degli Intermediari, tra cui l'Emittente, un accertamento ispettivo mirato alla verifica della disponibilità e della qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché del livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di comprehensive assessment della Banca Centrale Europea. Ad esito di tali accertamenti, con verbale ispettivo consegnato il 15/02/2019, alla banca è stato attribuito un giudizio "parzialmente sfavorevole", in relazione alle carenze riscontrate nel trattamento dei dati rilevanti nella gestione del rischio di credito quali, a titolo di esempio, i dati economico-patrimoniali delle imprese sovvenute e la necessità di aggiornamento di un numero non trascurabile di perizie su beni immobili a garanzia. Tale giudizio corrisponde alla posizione 3 in una scala da 1 "favorevole" a 4 "sfavorevole" in ordine decrescente. La tipologia di accertamento condotto non ha fatto emergere azioni di rimedio, tuttavia la Banca si è prontamente attivata al fine di migliorare il trattamento dei dati rilevanti nella gestione del credito, con un'intensa attività di adeguamento documentale tuttora in corso.</p> <p>Rischio di credito L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito</p>

	<p>alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Per maggiori dettagli sulla situazione finanziaria dell'Emittente, si rinvia al precedente Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente" della presente Nota di Sintesi. Più in generale, alcune controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.</p> <p>Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell'Emittente</p> <p>La qualità del credito dell'Emittente potrebbe deteriorarsi in conseguenza dell'eventuale peggioramento della situazione economica e finanziaria generale, comportando perdite nel recupero dei prestiti erogati alla clientela. Si segnala che nella determinazione del valore recuperabile dei crediti verso la clientela deteriorati la Banca, nell'ambito delle proprie politiche di classificazione e valutazione, ha fatto ricorso a processi e modalità di valutazione caratterizzati da elementi di soggettività e da processi di stima, soggetti a rischi di incertezze di talune variabili, la cui modifica può comportare una variazione del valore recuperabile.</p> <p>La società di revisione ha considerato la classificazione e la valutazione dei crediti verso la clientela un aspetto chiave della revisione contabile, in considerazione della significatività dell'ammontare dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio e della inevitabile complessità dei processi di stima adottati dalla Banca ai fini della determinazione del valore dei relativi fondi rettificativi.</p> <p>Il costo del rischio di credito è dato dal rapporto fra il fondo svalutazione crediti (voce 130 CE) e il totale crediti alla clientela. L'indicatore risulta in diminuzione rispetto al 31/12/2017 grazie alla diminuzione degli importi imputati al fondo svalutazione crediti. Si segnala che l'Emittente nel mese di dicembre 2018 ha perfezionato la cartolarizzazione del portafoglio crediti in sofferenza, operazione suddivisa in tre tranches, per un valore lordo complessivo di 109,7 milioni di euro, mediante cessione di tale portafoglio ad un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della legge 130/99, ed emissione da parte di quest'ultimo di due differenti classi di titoli ABS, una tranche senior per 17,16 milioni di euro ed una tranche junior per 11,44 milioni di euro. Il titolo della tranche senior è stato detenuto dalla banca mentre il titolo della tranche junior è stato collocato presso investitori istituzionali.</p> <p>La sopra citata cessione ha incluso altresì diverse inadempienze, molte delle quali presentavano un importante accantonamento, che sono state allocate a sofferenza prima della cessione; tale situazione ha comportato una diminuzione del rapporto di copertura delle inadempienze probabili dal 31/12/2017 al 31/12/2018. Anche il rapporto</p>
--	---

	<p>di copertura dei crediti deteriorati è diminuito rispetto al 31/12/2017 a seguito della cessione di sofferenze, che si è attestato leggermente al di sotto dei dati medi di sistema. Questo è dovuto principalmente al fatto che i crediti deteriorati residui post cartolarizzazione sono prevalentemente composti da inadempienze probabili, le quali hanno abitualmente un rapporto di copertura più basso rispetto ai crediti in sofferenza. Per un dettaglio della qualità del credito dell'Emittente si rinvia alla Tabella 2b "Indicatori di rischio creditizia" nell'Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente" della presente Nota di Sintesi, che riporta i dati relativi alla qualità del credito dell'emittente nel periodo dicembre 2018 - dicembre 2017 posti a confronto con i dati medi del sistema bancario riferiti alla classe dimensionale di appartenenza con la quale è comparabile l'Emittente e alla tabella dei crediti forborne del medesimo elemento.</p> <p>Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"</p> <p>Il rischio consiste nel fatto che l'applicazione di questo nuovo principio contabile potrebbe avere effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente che al momento non sono quantificati. Il principio contabile internazionale IFRS 9- Financial Instruments, emanato dall'International Accounting Standard Board (IASB) a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016, è un nuovo principio contabile che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito lo IAS 39 e che impatta sulla modalità di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e sulle logiche e modalità di calcolo delle rettifiche di valore. L'entrata in vigore dell'IFRS 9 ha portato cambiamenti, riepilogabili nei seguenti tre macro argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>classificazione e misurazione</i> • <i>impairment</i> • <i>hedge accounting:</i> <p>A partire dal 1° gennaio 2018, l'Emittente applica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" (strumenti finanziari - classificazione e misurazione).</p> <p>Si segnala al riguardo il Regolamento (UE) 2017/2395 "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", emanato in data 12/12/17 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento inerenti la possibilità per le banche di attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9, con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET 1), sterilizzandone l'impatto sul CET1 attraverso l'applicazione di percentuali decrescenti nel tempo. L'effetto di prima applicazione dell'IFRS 9 sul patrimonio netto dell'Emittente è stato negativo per 8.731 migliaia di euro.</p> <p>Si segnala che la Banca ha scelto di applicare l' "approccio statico" all'impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9 risultanti al 1° gennaio 2018; in aggiunta la Banca ha altresì ritenuto opportuno applicare anche il cosiddetto "approccio dinamico" limitato alla sola differenza (se positiva) tra le rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni appartenenti agli stadi 1 e 2 in essere alla data di chiusura dell'esercizio e quelle in essere al 1° gennaio 2018 (con l'esclusione quindi delle esposizioni classificate in stadio 3).</p> <p>In particolare, le disposizioni prevedono che la Banca possa computare nel proprio CET 1 gli anzidetti effetti connessi all'applicazione dell'IFRS9, ma limitatamente alla porzione degli stessi misurata dalle seguenti percentuali applicabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,95 durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
--	---

2. 0,85 durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
3. 0,70 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
4. 0,50 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
5. 0,25 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'ammontare degli aggiustamenti da regime transitorio quantificati dalla Banca alla data del 31 dicembre 2018 si è quindi ragguagliato a 11.598 migliaia di euro.

Si precisa che la società di revisione, ha considerato l'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments" un aspetto chiave della revisione contabile.

Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel Funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente, per incapacità a reperire fondi senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel Market Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l'operazione.

Inoltre, la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Nonostante l'Emittente monitori costantemente il proprio rischio di liquidità, un'eventuale evoluzione negativa della situazione di mercato e del contesto economico generale e/o del merito creditizio dell'Emittente, eventualmente accompagnata dalla necessità di adeguare la situazione di liquidità dell'Emittente stessa a requisiti normativi di volta in volta introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbe avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato alle operazioni di rifinanziamento presso la BCE TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) e, tramite Icrea Banca, partecipa ad operazioni di rifinanziamento attraverso il Pool collaterale di Icrea Banca Spa; al 31/12/2018 i finanziamenti totali facenti capo all'Emittente concessi dalla BCE ammontavano a 232,65 milioni di euro, in diminuzione di 142,07 milioni di euro rispetto al 31/12/2017.

Per ulteriori informazioni si fa rinvio all'Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente" (Tabella 4) della presente Nota di Sintesi.

Rischio operativo

	<p>Il rischio operativo è il rischio riveniente da perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni.</p> <p>L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso: il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.</p> <p>Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)</p> <p>L'investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. potrà comportare per l'investitore, in seguito all'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).</p> <p>In data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo così come successivamente modificato dal decreto legge 25 luglio 2018 n.91 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge n.108/2018. La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto di coesione. In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate.</p> <p>Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione dell'Emittente ad un Gruppo Bancario Cooperativo, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle riserve patrimoniali dell'Emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCPA di impegnare proprie risorse patrimoniali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; b) per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.
--	--

	<p>Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.</p> <p>L'adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente ed il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate che riguardano - tra l'altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato; b) le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; c) il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti ; d) il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; <p>Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate.</p> <p>Si segnala che il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018) contiene all'art 11 alcune previsioni che riguardano la "Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi" tra le quali, assumono rilievo: l'innalzamento al 60% della quota di capitale minimo della capogruppo detenuta dalle bcc che vi aderiscono; la metà più 2 del numero dei membri dei Consigli di Amministrazione delle capogruppo deve essere espressione delle bcc; le bcc nelle classi di rischio migliori possono definire autonomamente i propri piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo.</p> <p>La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", è entrata a far parte del Gruppo Iccrea; la delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018. Iccrea Banca ha ricevuto il 24 luglio 2018 l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea. In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui hanno successivamente aderito 142 (in precedenza pari a 145, interessate poi da operazioni straordinarie di fusioni) Banche di Credito Cooperativo. Con l'istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia sottoscritto dalle 142 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea. Analogamente l'Emittente, durante l'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018, ha assunto le delibere finalizzate all'adesione al Gruppo Iccrea; in particolare sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale ed è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 171.000.000,00.</p> <p>Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei soci di Iccrea Banca ha approvato le modifiche dello statuto per adeguarlo al nuovo ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea formato dalle 142 BCC, in linea con quanto previsto nel contratto di coesione. In tale occasione, al fine di rafforzare il patrimonio in vista del completamento dell'iter di riforma delle BCC, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento del Capitale Sociale per un importo pari a 250 milioni di euro, operazione che porterà il capitale versato da 1,15 a 1,4 miliardi di euro circa.</p>
--	---

	<p>Il 4 marzo 2019 si è concluso il processo che ha portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.</p> <p>L'appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e i rapporti della Banca con la Capogruppo trovano fonte nel contratto di coesione e nell'accordo di garanzia, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario.</p> <p>I poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sono finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e alle sue componenti. In base al contratto di coesione, inoltre, la Capogruppo svolge tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. È inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la Capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.</p> <p>Il contratto di coesione, infine, prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.</p> <p>L'investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCPA, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Al 31 dicembre 2018 il free capital dell'Emittente è pari a 67.020 migliaia di euro.</p> <p>Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria ed impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico</p> <p>L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro e dalla dinamica dei mercati finanziari, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera.</p> <p>In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.</p> <p>Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla stessa solidità patrimoniale.</p> <p>Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alla situazione politica dello Stato Italiano (b) agli sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultima sarebbe dovuta uscire dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando ancora prevedibile, allo stato attuale, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (c) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (d) agli sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle</p>
--	--

	<p>proprie valute; (e) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più o meno ricorrente, sui mercati finanziari; (f) agli sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia – che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area Euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica; (g) alle turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.</p> <p>Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente.</p> <p>Rischio di mercato</p> <p>Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente. L’Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati Sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, di tassi di cambio e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi (al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell’attivo patrimoniale). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell’economia, dalla propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.</p> <p>Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (Trading Book), che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (Banking Book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il Trading Book.</p> <p>Al 31 dicembre 2018 il rischio di mercato complessivo è stato pari a 253.010 euro dato dalla somma del rischio di mercato generico e specifico. Nell’ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk) con particolare riferimento al portafoglio HTCS.</p> <p>Al 31 dicembre 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 1,76 anni mentre la duration sul portafoglio HTCS è pari a 0,58. La perdita massima potenziale (value at risk) dell’intero portafoglio HTCS, è pari, al 31/12/2018 allo 0,35%.</p> <p>Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</p> <p>L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e CONSOB).</p> <p>Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).</p> <p>La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali.</p>
--	---

	<p>A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria pari all'1,25% dal 1 gennaio 2017, 1,875% dal 1 gennaio 2018 e 2,50% dal 1 gennaio 2019).</p> <p>In conformità alle previsioni normative europee (direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2016, ha comunicato all'Emittente in data 21/03/2017 con provvedimento n. 0374468 i requisiti patrimoniali aggiuntivi di secondo pilastro nelle misure di seguito indicate comprensive della riserva di conservazione di capitale (capital conservation buffer): il 6% (vincolante nella misura del 4,75%) con riferimento al CET1 ratio; il 7,60% (vincolante nella misura del 6,35%) per quanto attiene al Tier 1 ratio; il 9,75% (vincolante nella misura dell'8,50%) relativamente al Total Capital ratio. Si precisa che la Banca è tenuta al rispetto dei suddetti coefficienti a far data dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017. Si riportano anche i requisiti patrimoniali ad esito della revisione SREP del 2016: coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio): 7,0%; coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio): 8,5%; coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio): 10,5%.</p> <p>A seguito dell'aumento della riserva di conservazione del capitale applicabile, entrato a regime nella misura del 2,5% (al riguardo per maggiori informazioni si rimanda all'Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente" della presente Nota di Sintesi), con decorrenza 1.1.2019 i coefficienti applicabili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("CET 1 ratio") pari al 7,25%, - Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 8,85%, - Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 11,00% <p>Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all'aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca Centrale Europea.</p> <p>Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l'indicatore LCR a partire dal 1° gennaio 2018 deve essere rispettato un requisito pari al 100% secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR"); - per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.</p>
--	--

	<p>Si segnalano inoltre i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.</p> <p>Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Al riguardo si rinvia al “Rischio connesso all’utilizzo del “bail in””n inserito nella Nota Informativa del presente Prospetto di base.</p> <p>Negli ultimi anni, una delle massime priorità della vigilanza bancaria europea è stata la qualità degli attivi delle banche dell’Eurozona. La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in risalto il rischio di credito e gli accresciuti livelli di crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPL) quali principali fattori di rischio per le banche nell’area dell’euro, con la consapevolezza che elevati livelli di NPL finiscono per generare un impatto negativo sul credito bancario all’economia per effetto dei vincoli di bilancio, di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli intermediari vigilati.</p> <p>Nel mese di gennaio 2018 la Banca d’Italia, coerentemente con la “Guidance to banks on non performing loans” pubblicato nel mese di marzo 2017 ed indirizzato alle banche Significant (SI), ha emanato le “Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati”, cui le banche sono invitate a fare riferimento per la formulazione delle strategie di gestione degli NPL.</p> <p>In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida BCE per le banche c.d. “Significant”, le Linee Guida della Banca d’Italia per le banche c.d. “Less Significant” (meno significative) richiedono a ogni ente creditizio di dotarsi di una strategia per la gestione dei crediti deteriorati che abbia come obiettivo miglioramenti della capacità operativa del soggetto (dal punto di vista qualitativo) e la riduzione di tali crediti deteriorati (sul piano quantitativo) sulla base di orizzonti di breve, medio e lungo periodo.</p> <p>In particolare, il documento prevede che le banche si dotino di una strategia formalizzata avente l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei crediti deteriorati (c.d. Non Performing Loans – NPL), massimizzandone i recuperi, definita sulla base delle capacità specifiche della singola banca e della peculiare composizione del portafoglio</p>
--	---

		<p>deteriorato. La politica di gestione di ogni banca dovrà esser frutto dell'efficiente combinazione delle diverse azioni possibili a disposizione della stessa ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la gestione interna dei crediti; (ii) l'affidamento a soggetti specializzati nel recupero; (iii) le misure di concessione; (iv) l'acquisizione di garanzie; (v) la cessione anche tramite operazioni di cartolarizzazione. <p>Le Linee Guida della Banca d'Italia invitano le banche a predisporre inoltre piani di gestione degli NPL di breve periodo e di medio/lungo periodo, approvati dall'organo amministrativo, con obiettivi stabiliti in termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore da raggiungere. Tali livelli dovranno essere raggiunti non mediante una riduzione indiscriminata e immediata, ma sulla base di solide valutazioni quantitative e di una precisa analisi costi benefici tra le diverse azioni adottabili. Un elemento importante – che riprende quanto già affermato in sede europea – è l'invito alle banche destinatarie di integrare la strategia di gestione degli NPL nei principali processi strategici, gestionali e aziendali a partire dal piano industriale e fino ai piani di risanamento e alle politiche di remunerazione e incentivazione dell'intermediario.</p> <p>Coerentemente con le aspettative della vigilanza, Banca Alpi Marittime ha valutato e portato a termine a partire dal 2017 una riduzione dello stock NPL mediante cessione di crediti a sofferenza per un ammontare complessivo lordo di 110 milioni di euro.</p> <p>Da ultimo, si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) porta all'incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che vengono fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Al riguardo si evidenzia che l'importo di contribuzione per l'anno 2017 fu pari a 956.903 euro mentre nel 2018 è stato pari a 1.896.345 euro.</p> <p>Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</p> <p>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari pendenti</p> <p>Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria. Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o risarcimento danni, conseguenti ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default". Allo stato attuale esistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., che rappresentano il consueto e frazionato contenzioso connesso allo svolgimento dell'attività bancaria. Altre tipologie di controversie sono relative ad azioni connesse ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti incorsi in default, nello specifico obbligazioni Repubblica Argentina ed obbligazioni Lehman Brothers.</p> <p>Per quanto non sia possibile determinarne con certezza l'esito, il volume di tali controversie non è comunque idoneo a compromettere la solvibilità della Banca.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che al 31/12/2018 si rilevano accantonamenti al "Fondo per Rischi ed Oneri" sulle cause passive su titoli per un importo pari ad Euro 31.500 (importo invariato rispetto al 31/12/2017) a fronte di richieste effettuate dalle controparti (petitum) pari ad Euro 66.481. A giudizio dell'emittente gli accantonamenti effettuati sono ritenuti sufficienti a coprire gli importi che eventualmente saranno dovuti in relazione a tali controversie.</p>
--	--	---

D.3	Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari	<p>FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI (quando l'offerta riguarda diverse tipologie di obbligazioni)</p> <p>Rischio di credito per il sottoscrittore</p> <p>Sottoscrivendo le obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'emittente, titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché anche al rischio che l'emittente sia a rischio di dissesto. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si rimanda all'elemento D.2 della Nota di Sintesi.</p> <p>Rischio di liquidità</p> <p>La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta.</p> <p>Il rischio è rappresentato dall'impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle obbligazioni. Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato Regolamentato o presso Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF), né da parte di Internalizzatori Sistemati, né l'Emittente opererà in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. [I limiti alla negoziazione sono [•].</p> <p>I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno determinati mediante l'ausilio di un modello di pricing come specificato nel documento "Policy di Valutazione e Pricing" disponibile sul sito internet https://www.bancaalpimarittime.it/trasparenza e presso la Sede e le Filiali della Banca.</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"</p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il già menzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p>
-----	---	--

		<p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della gerarchia di seguito indicata:</p> <table border="1" data-bbox="480 468 1347 1229"> <tr> <td data-bbox="480 468 1070 539">Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</td> <td data-bbox="1070 468 1347 685" rowspan="3">FONDI PROPRI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 539 1070 611">Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 611 1070 685">Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 685 1070 757">Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td> <td data-bbox="1070 685 1347 1229" rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 757 1070 817">Strumenti di debito chirografario di secondo livello</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 817 1070 889">Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="480 889 1070 1229"> <p>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca - dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca . </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p> <p>Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle obbligazioni</p> <p>Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'emittente risponde per quanto attiene al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.</p> <p>Inoltre, si precisa che le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo (FGO)), in virtù di quanto espressamente previsto nell'art. 2 dello Statuto del predetto Fondo, in vigore dal 1° gennaio 2019 che prevede "sono comunque esclusi: a) i titoli obbligazionari caratterizzati da data inizio godimento successiva al 31/12/2018". Infine si precisa che le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo.</p>	Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2		Strumenti di debito chirografario di secondo livello	Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie	<p>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca - dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca . 			
Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI													
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)														
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)														
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2														
Strumenti di debito chirografario di secondo livello														
Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie														
<p>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca - dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca . 														

	<p>Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza</p> <p>Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assenza di un mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità": per un corretto apprezzamento del rischio di liquidità, si rimanda alla trattazione specifica del rischio in questione contenuta nella presente Nota di Sintesi); - la variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); - il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente") - commissioni ed oneri (Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel prezzo di emissione) <p>Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di vendita delle obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Questo significa che nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.</p> <p>Rischio di tasso di mercato</p> <p>È il rischio rappresentato dalla variazione di valore delle obbligazioni per effetto della variazione dei tassi di interesse a cui l'investitore è esposto. Ne discende che per effetto della variazione dei tassi di mercato il valore delle obbligazioni potrebbe divenire inferiore al valore nominale delle medesime.</p> <p>[Con riferimento alle obbligazioni a [Tasso-fisso]/[Step-up]/[Step-down]/[Zero coupon], a fronte di un aumento dei tassi di interesse di mercato, a parità di altri fattori, si riduce il valore di mercato delle obbligazioni e ciò si verifica in modo tanto più accentuato quanto maggiore è la loro vita residua. [Si evidenzia altresì, relativamente alle obbligazioni [Tasso fisso]/[Step-up]/[Step-down]/[Zero coupon], che a fronte di fluttuazioni nei tassi di interesse, si verificano variazioni di prezzo maggiori rispetto alle obbligazioni a tasso fisso costante in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi.] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento. Pertanto, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati nel predetto periodo, potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile.]</p> <p>Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente</p> <p>Le obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può inoltre escludere che il corso delle Obbligazioni possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.</p> <p>Rischio derivante da conflitto di interessi</p> <p>I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle obbligazioni, possono avere rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.</p> <p>Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con le Obbligazioni di cui al Prospetto di Base.</p> <p><u>Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento e il Collocatore</u></p> <p>Può configurarsi una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca Alpi Marittime, in qualità di Emittente, svolge il ruolo di collocatore e di responsabile del collocamento di strumenti finanziari di propria emissione.</p> <p><u>Coincidenza tra l'Emittente e l'Agente per il Calcolo</u></p>
--	--

	<p>L'Emittente assolve il ruolo di Agente per il calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse.</p> <p><u>Coincidenza tra l'Emittente e la controparte diretta nel riacquisto delle proprie Obbligazioni.</u> La Banca Alpi Marittime opera come negoziatore per conto proprio in caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza da parte dell'investitore. Tale circostanza può determinare una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca determina il prezzo di riacquisto delle obbligazioni.</p> <p>Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato</p> <p>Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe risultare anche inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato italiano di durata residua similare.</p> <p>Rischio correlato all' assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari</p> <p>All'Emittente e alle Obbligazioni oggetto dell'Offerta non è attribuito alcun livello di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Al riguardo va tenuto anche in conto che l'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni di propria emissione non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.</p> <p>Rischio connesso alla chiusura anticipata dell'offerta del prestito obbligazionario ovvero alla riduzione dell'ammontare del medesimo</p> <p>Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni, l'Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.</p> <p>Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'Offerta</p> <p>Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. [L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità ("Motivi di Opportunità per Ritiro dell'Offerta"). In questo ultimo caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle obbligazioni versate dall'investitore, saranno prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.]</p> <p>Rischio correlato a modifiche del regime fiscale</p> <p>Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle obbligazioni sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente prospetto rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</p> <p>Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel prezzo di emissione</p> <p>Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento o sottoscrizione il cui ammontare è [●]. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni può</p>
--	--

comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni incluse nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incorporati nel prezzo di emissione.

[Rischio di indicizzazione *(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto)*

Con riferimento alle Obbligazioni [Tasso Variabile] e [Tasso Misto] l'investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente del titolo. È possibile che il parametro di indicizzazione raggiunga un livello pari a zero: in questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato derivante dal parametro di indicizzazione [●].]

[Rischio di spread negativo relativo al parametro di indicizzazione *(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto nel caso in cui sia applicato uno spread)*

È previsto che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (spread) pari a [●]. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di riferimento prescelto senza applicazione di alcun margine negativo. L'applicazione dello spread sopra citato al parametro di riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.]

[Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole *(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto nel caso in cui ci sia disallineamento)*

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

[Rischio correlato ad eventi di turbativa relativi al parametro di indicizzazione *(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto nel caso in cui il parametro di indicizzazione sia il tasso Euribor)*

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione ad una data di rilevazione (la "Data di Rilevazione"), l'Agente per il calcolo fisserà un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.]

[Rischio di eventi straordinari riguardanti il sottostante *(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto nel caso in cui il parametro di indicizzazione sia il tasso Euribor)*

Al verificarsi di eventi straordinari, ovvero in caso di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del parametro di indicizzazione, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del parametro di indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni. Pertanto, il manifestarsi di eventi straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle

		<p>cedole indicizzate. Per informazioni di dettaglio si rimanda al par. 4.7 della Nota Informativa.</p> <p>Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione]</p> <p>[Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione <i>(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni a Tasso Variabile e/o Tasso Misto)</i></p> <p>Salvo eventuali obblighi di legge, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse ed all'andamento del Parametro di indicizzazione prescelto.]</p> <p>[Rischio connesso alla possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro <i>(da inserire in caso di offerta relativa ad obbligazioni con devoluzione)</i></p> <p>L'investitore nel sottoscrivere il prestito è consapevole che per l'intera durata dello stesso e con la periodicità [●] il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta.</p> <p>Le modalità di devoluzione e l'ammontare massimo complessivo determinato dall'Emittente (tramite bando) per ciascuna emissione sono [●]</p> <p>L'Emittente dichiara inoltre che il soggetto aggiudicatario del bando e quindi di una parte degli interessi delle obbligazioni non sarà una società controllata o collegata, così come definita dall'art. 2359 del codice civile. A giudizio dell'Emittente non si configurerà quindi nessun rapporto di conflitto di interessi.]</p>
--	--	--

Sezione E – Offerta

Elemento		Informazioni obbligatorie
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	<p>Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito della ordinaria attività di raccolta della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a..</p> <p>Le somme derivanti dal collocamento delle obbligazioni saranno utilizzate dall'Emittente nella ordinaria attività di concessione di credito nonché in ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente (per esempio investimento mobiliare e intermediazione finanziaria).</p> <p>[L'Emittente prevede che una parte degli interessi dovuti ai sensi delle Obbligazioni sia devoluta a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito. Le modalità di devoluzione e l'ammontare massimo complessivo determinato dall'Emittente (tramite bando) per ciascuna emissione sono [●]]</p>
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p>Ammontare totale dell'offerta</p> <p>L'ammontare totale dell'emissione (l'“Ammontare Totale”) è pari a [●].</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'emissione durante il periodo di offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente http://www.bancaalpimarittime.it e disponibile in forma cartacea presso la sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (CN) e presso le filiali.</p> <p>Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione</p> <p>Le obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●].</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'Ammontare Totale della Singola Offerta, sospendendo immediatamente, l'accettazione di ulteriori richieste e dandone immediatamente comunicazione al pubblico ovvero prima della chiusura del Periodo di Offerta, tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it.</p> <p>Si potrà procedere alla chiusura anticipata dell'offerta nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mutate esigenze dell'Emittente; - mutate condizioni di mercato; - raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta. <p>L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, prima della chiusura della stessa, secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.</p> <p>Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la sede e le filiali dell'Emittente, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.</p> <p>Destinatari dell'Offerta</p> <p>L'adesione alle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta e le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione ai seguenti investitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [“SOCI BCC”, cioè ai potenziali investitori che [risultino iscritti al Libro dell'Emittente alla data del [●] (la Data di Ammissione)] [che risulteranno iscritti al Libro dell'Emittente entro una certa data [●]] [che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a [●] per un importo minimo pari a [●]].

		<ul style="list-style-type: none"> • [“PORTATORI DI DENARO FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano interessati ad apportare nuova liquidità, realizzata anche attraverso lo smobilizzo di strumenti finanziari non in giacenza presso la Banca Emittente, entro un certo periodo di tempo prestabilito (ovvero dal [●] al [●]), sempre e comunque nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata.] • [“NUOVA CLIENTELA”; cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito (ovvero dal [●] al [●]), previa apertura di un deposito titoli presso la Banca.] <p>Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’importo totale massimo disponibile, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.</p> <p>Prezzo di emissione Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un Prezzo pari al 100% del Valore Nominale, senza aggiunta di commissioni di collocamento o sottoscrizione a carico dei sottoscrittori. [Per i soli titoli Zero Coupon, il prezzo di emissione è pari al [●] del valore nominale e cioè Euro [●] per singola obbligazione.] Al prezzo di emissione potrà essere aggiunto l’eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento.</p> <p>Importo minimo e massimo Le sottoscrizioni possono essere accolte per importi minimi corrispondenti al valore nominale di [●] Euro, con multipli di [●] Euro. Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.</p> <p>Acquisto e consegna delle obbligazioni Le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà, eventualmente maggiorato del rateo interessi maturato dalla data di godimento del prestito alla data di regolamento di sottoscrizione, nella data di regolamento, che può coincidere con la Data di Godimento dell’Obbligazione oppure potrà essere compresa nel Periodo di Offerta. Le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dall’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Piazza Affari 6, 20123 Milano.</p> <p>[Revoca / ritiro dell’Offerta L’Emittente ha la facoltà si riserva altresì la facoltà di ritirare in tutto o in parte l’offerta delle obbligazioni per motivi di opportunità (“Motivi di Opportunità per Ritiro dell’Offerta”). In questo caso tutte le domande di adesione si ritengono nulle ed inefficaci e le parti sono libere da ogni obbligo reciproco.]</p>
--	--	--

E.4	Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi in conflitto	<p>I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.</p> <p>Le Obbligazioni di cui al presente Programma sono soggette ai seguenti conflitti di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio - Rischio di conflitto di interessi in quanto l'Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo <p>[Ulteriori conflitti di interesse sono [●]].</p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente	<p>Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento o di sottoscrizione[●].</p> <p>Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.</p> <p>Per la sottoscrizione delle obbligazioni, ove non già aperto presso il medesimo Emittente, l'Emittente richiede all'investitore l'apertura di un dossier titoli e di un conto corrente, che comporta per il sottoscrittore il pagamento delle relative spese.</p>

Sezione IV

FATTORI DI RISCHIO

Fattori di Rischio relativi all’Emittente

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all’Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione (Sezione V) Paragrafo 3 del presente Prospetto di Base.

Fattori di Rischio relativi ai singoli strumenti finanziari offerti

In riferimento ai singoli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Nota Informativa (Sezione VI – Paragrafo 2) del presente Prospetto di Base.

In particolare, si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente la citata sezione al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni.

Sezione V

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

1. PERSONE RESPONSABILI

L'individuazione delle persone responsabili delle informazioni fornite nel presente Documento di Registrazione e la relativa dichiarazione di responsabilità, sono riportate nella sezione I del presente Prospetto.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Soggetto incaricato e durata del mandato

Nell'anno 2010 La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. ha conferito alla Società "Analisi S.p.A" (la "Società di Revisione"), con sede legale in Via Barilli n. 5/1 - Reggio Emilia (Codice Fiscale e Partita IVA 01459840359 - R.E.A. 187973), l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi del Decreto legislativo 39/2010 per il novennio 2010-2018, per i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre e, come revisione contabile limitata, per i bilanci semestrali.

La società di revisione ha revisionato con esito positivo il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati di cui al presente Documento di Registrazione non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione né la stessa si è dimessa o è stata rimossa dall'incarico e non sono state revocate le conferme dell'incarico ricevuto.

FATTORI DI RISCHIO**3. FATTORI DI RISCHIO****3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente**

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del presente documento di Registrazione, al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari. In particolare, i seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi assunti con l'emissione degli strumenti finanziari. L'Emittente non è in grado di prevedere in quale misura esiste la probabilità che tali rischi si verifichino.

Gli investitori sono, altresì, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli strumenti finanziari stessi. Ne consegue che i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione, ai relativi fattori di rischio relativi ai titoli offerti ed indicati nella Nota Informativa.

Rischio relativo all'esposizione nei confronti del debito sovrano

Negli scorsi anni la crisi dei debiti sovrani europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi europei, Italia compresa. L'esposizione della Banca verso il debito sovrano potrebbe, quindi, subire perdite di valore.

L'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani al 31/12/2018 e rappresenta circa l'85% del portafoglio di attività finanziarie della banca e circa il 45% del totale dell'attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 90% e circa il 45% del 31/12/2017. Tra il 31/12/2017 e il 31/12/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie, mentre risulta pressoché invariata l'incidenza sull'attivo totale.

L'Emittente, pertanto, risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. In particolare, al 31 dicembre 2018, l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 1,885 miliardi di euro (il 48,33% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio della Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A tal proposito, si specifica che la Banca, ad oggi, non ha adottato una specifica strategia di diversificazione degli investimenti e non ha predisposto piani finalizzati ad una progressiva riduzione dei titoli governativi italiani nel proprio portafoglio.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla tabella 3 "Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani" del paragrafo 3.2 "Informazioni finanziarie selezionate" del presente Documento di Registrazione e alla Nota Integrativa di Bilancio.

Rischio derivante da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia

Nel periodo tra l'8/10/2018 ed il 9/11/2018 la Banca d'Italia ha condotto nei confronti degli Intermediari, tra cui l'Emittente, un accertamento ispettivo mirato alla verifica della disponibilità e della qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito nonché del livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell'adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all'esercizio di comprehensive assessment della Banca Centrale Europea. Ad esito di tali accertamenti, con verbale ispettivo consegnato il 15/02/2019, alla banca è stato attribuito un giudizio "parzialmente sfavorevole", in relazione alle carenze riscontrate nel

FATTORI DI RISCHIO

trattamento dei dati rilevanti nella gestione del rischio di credito quali, a titolo di esempio, i dati economico-patrimoniali delle imprese sovenute e la necessità di aggiornamento di un numero non trascurabile di perizie su beni immobili a garanzia. Tale giudizio corrisponde alla posizione 3 in una scala da 1 “favorevole” a 4 “sfavorevole” in ordine decrescente. La tipologia di accertamento condotto non ha fatto emergere azioni di rimedio, tuttavia la Banca si è prontamente attivata al fine di migliorare il trattamento dei dati rilevanti nella gestione del credito, con un'intensa attività di adeguamento documentale tuttora in corso.

Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Per maggiori dettagli sulla situazione finanziaria dell'Emittente, si rinvia al successivo paragrafo 3.2 – “Informazioni finanziarie selezionate” - del presente Documento di Registrazione. Più in generale, alcune controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni.

Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell'Emittente

La qualità del credito dell'Emittente potrebbe deteriorarsi in conseguenza dell'eventuale peggioramento della situazione economica e finanziaria generale, comportando perdite nel recupero dei prestiti erogati alla clientela. Si segnala che nella determinazione del valore recuperabile dei crediti verso la clientela deteriorati la Banca, nell'ambito delle proprie politiche di classificazione e valutazione, ha fatto ricorso a processi e modalità di valutazione caratterizzati da elementi di soggettività e da processi di stima, soggetti a rischi di incertezze di talune variabili, la cui modifica può comportare una variazione del valore recuperabile.

La società di revisione ha considerato la classificazione e la valutazione dei crediti verso la clientela un aspetto chiave della revisione contabile, in considerazione della significatività dell'ammontare dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio e della inevitabile complessità dei processi di stima adottati dalla Banca ai fini della determinazione del valore dei relativi fondi rettificativi.

Si riportano di seguito i dati relativi alla qualità del credito dell'emittente nel periodo dicembre 2017 – dicembre 2018 posti a confronto con i dati medi del sistema bancario riferiti alla classe dimensionale di appartenenza con la quale è comparabile l'emittente:

FATTORI DI RISCHIO

Indicatori di rischiosità creditizia

	Banca Alpi Marittime 31/12/2018	Dati medi 31/12/2018 ***	Banca Alpi Marittime 31/12/2017	Dati medi 31/12/2017 **
Sofferenze lorde/finanziamenti lordi	0,66%	5,92%	1,79%	9,22%
Sofferenze nette/finanziamenti netti	0,17%	2,53%	0,52%	3,94%
Crediti deteriorati lordi/finanziamenti lordi	6,16%	11,54%	7,49%	15,08%
Crediti deteriorati netti/finanziamenti netti	3,64%	6,33%	4,14%	8,48%
Inadempienze probabili lorde/finanziamenti lordi	5,28%	5,03%	5,33%	5,31%
Inadempienze probabili nette/finanziamenti netti	3,27%	3,48%	3,27%	3,94%
Esposizioni scadute o sconfinanti lorde/finanziamenti lordi	0,23%	0,59%	0,37%	0,56%
Esposizioni scadute o sconfinanti nette/finanziamenti netti	0,20%	0,63%	0,36%	0,61%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	43,15%	48,70%	46,89%	48,10%
Rapporto di copertura delle sofferenze	74,86%	61,80%	72,30%	61,00%
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	40,38%	36,70%	41,15%	30,90%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute o sconfinanti	15,25%	12,80%	6,89%	9,60%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	1,73%	n.d.	5,87%	n.d.
Costo del rischio di credito	0,89%	n.d.	1,20%	n.d.

**Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – novembre 2018 tavola 2.1

***Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria – maggio 2019 tavola 2.1

Gli indicatori sono stati ricalcolati con riferimento al nuovo aggregato di Banca d'Italia, comprensivo dei finanziamenti verso clientela, Intermediari Creditizi e Banche centrali al fine di rendere confrontabili i dati con i dati medi di sistema al 31/12/18.

Dalla tabella si può notare che nel periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018 si è verificato un miglioramento dell'incidenza delle sofferenze, al lordo e al netto delle rettifiche effettuate, sui finanziamenti; si è inoltre registrato un miglioramento dell'incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti sui finanziamenti. Per quanto riguarda il confronto tra i dati dell'Emittente e i dati medi di sistema si segnala che sia quelli al 31/12/2017 sia quelli al 31/12/2018 risultano migliori rispetto a quelli medi di sistema ad eccezione di 2 indicatori: inadempienze probabili lorde su finanziamenti lordi e rapporto di copertura dei crediti deteriorati, i quali risultano leggermente peggiori rispetto a quelli di sistema.

Il costo del rischio di credito è dato dal rapporto fra il fondo svalutazione crediti (voce 130 CE) e il totale crediti alla clientela. L'indicatore risulta in diminuzione rispetto al 31/12/2017 grazie alla diminuzione degli importi imputati al fondo svalutazione crediti.

Si segnala che l'Emittente nel mese di dicembre 2018 ha perfezionato la cartolarizzazione del portafoglio crediti in sofferenza, operazione suddivisa in tre tranches, per un valore lordo complessivo di 109,7 milioni di euro, mediante cessione di tale portafoglio ad un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della legge 130/99, ed emissione da parte di quest'ultimo di due differenti classi di titoli ABS, una tranche senior per 17,16 milioni di euro ed una tranche junior per 11,44 milioni di euro. Il titolo della tranche senior è stato detenuto dalla banca mentre il titolo della tranche junior è stato collocato presso investitori istituzionali.

La sopra citata cessione ha incluso altresì diverse inadempienze, molte delle quali presentavano un importante accantonamento, che sono state allocate a sofferenza prima della cessione; tale situazione ha comportato una diminuzione del rapporto di copertura delle inadempienze probabili dal 31/12/2017 al 31/12/2018. Anche il

FATTORI DI RISCHIO

rapporto di copertura dei crediti deteriorati è diminuito rispetto al 31/12/2017 a seguito della cessione di sofferenze, che si è attestato leggermente al di sotto dei dati medi di sistema. Questo è dovuto principalmente al fatto che i crediti deteriorati residui post cartolarizzazione sono prevalentemente composti da inadempienze probabili, le quali hanno abitualmente un rapporto di copertura più basso rispetto ai crediti in sofferenza.

Il titolo della tranche senior è stato detenuto dalla banca mentre il titolo della tranche junior è stato collocato presso investitori istituzionali.

Si fornisce, di seguito, l'informativa relativa all'importo delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni da parte della banca (crediti forborne) alla data del 31 dicembre 2018 (in migliaia di euro):

Crediti Forborne	31/12/2018
Crediti deteriorati	32.333
Crediti in bonis	9.786

Per ulteriori informazioni si rimanda alle "Informazioni sulla qualità degli impieghi dell'Emittente" del paragrafo 3.2 Informazioni finanziarie selezionate del presente Documento di Registrazione.

Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"

Il rischio consiste nel fatto che l'applicazione di questo nuovo principio contabile potrebbe avere effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente che al momento non sono quantificati.

Il principio contabile internazionale IFRS 9- Financial Instruments, emanato dall'International Accounting Standard Board (IASB) a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016, è un nuovo principio contabile che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito lo IAS 39 e che impatta sulla modalità di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e sulle logiche e modalità di calcolo delle rettifiche di valore.

L'entrata in vigore dell'IFRS 9 ha portato cambiamenti, riepilogabili nei seguenti tre macro argomenti:

- *classificazione e misurazione*: il principio introduce nuove classificazioni contabili dipendenti dai "business model" e dalle caratteristiche finanziarie dei flussi di cassa (cd. SPPI – *Solely Payments of Principal and Interests*);
- *impairment*: il principio introduce un nuovo approccio di tipo "expected losses" (cd. ECL) in luogo dell'approccio "incurred losses" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'adozione di un modello unico esteso a tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle valutate al Fair Value Through Profit and Loss (cd. FVTPL)
- *hedge accounting*: il principio introduce novità in ambito micro hedging avvicinando l'hedge accounting ad un'ottica di risk management, mentre il macro hedging ad oggi non rientra nel perimetro IFRS 9.

A partire dal 1° gennaio 2018, l'Emittente applica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" (strumenti finanziari - classificazione e misurazione).

Si segnala al riguardo il Regolamento (UE) 2017/2395 "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", emanato in data 12/12/17 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento inerenti la possibilità per le banche di attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9, con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per

FATTORI DI RISCHIO

perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET 1), sterilizzandone l'impatto sul CET1 attraverso l'applicazione di percentuali decrescenti nel tempo.

L'effetto di prima applicazione dell'IFRS 9 sul patrimonio netto dell'Emittente è stato negativo per 8.731 migliaia di euro.

Si segnala che la Banca ha scelto di applicare l' "approccio statico" all'impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9 risultanti al 1° gennaio 2018; in aggiunta la Banca ha altresì ritenuto opportuno applicare anche il cosiddetto "approccio dinamico" limitato alla sola differenza (se positiva) tra le rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni appartenenti agli stadi 1 e 2 in essere alla data di chiusura dell'esercizio e quelle in essere al 1° gennaio 2018 (con l'esclusione quindi delle esposizioni classificate in stadio 3).

In particolare, le disposizioni prevedono che la Banca possa computare nel proprio CET 1 gli anzidetti effetti connessi all'applicazione dell'IFRS9, ma limitatamente alla porzione degli stessi misurata dalle seguenti percentuali applicabili:

1. 0,95 durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2. 0,85 durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
3. 0,70 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
4. 0,50 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
5. 0,25 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'ammontare degli aggiustamenti da regime transitorio quantificati dalla Banca alla data del 31 dicembre 2018 si è quindi ragguagliato a 11.598 migliaia di euro.

L'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" potrebbe comportare a regime una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente.

Si precisa che la Società di revisione ha considerato l'entrata in vigore del nuovo principio contabile "IFRS 9 "Financial Instruments" un aspetto chiave della revisione contabile.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle "Informazioni sulla qualità degli impieghi dell'Emittente" del paragrafo 3.2 Informazioni finanziarie selezionate del presente Documento di Registrazione.

Per una più specifica informazione in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca, si rinvia ai Bilanci 2017 e 2018 consultabili sul sito internet della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per Azioni, www.bancaalpimarittime.it nonché presso la sede legale dell'Emittente in Carrù (Cuneo), Via Stazione n. 10.

Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel Funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente, per incapacità a reperire fondi senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel Market Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l'operazione.

Inoltre, la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra

FATTORI DI RISCHIO

i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Nonostante l'Emittente monitori costantemente il proprio rischio di liquidità, un'eventuale evoluzione negativa della situazione di mercato e del contesto economico generale e/o del merito creditizio dell'Emittente, eventualmente accompagnata dalla necessità di adeguare la situazione di liquidità dell'Emittente stessa a requisiti normativi di volta in volta introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbe avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato alle operazioni di rifinanziamento presso la BCE TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) e, tramite Iccrea Banca, partecipa ad operazioni di rifinanziamento attraverso il Pool collateral di Iccrea Banca Spa; al 31/12/2018 i finanziamenti totali facenti capo all'Emittente concessi dalla BCE ammontavano a 232,65 milioni di euro, in diminuzione di 142,07 milioni di euro rispetto al 31/12/2017.

Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il Funding Liquidity Risk né il Market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità. Riportiamo di seguito la tabella con i ratios di liquidità dell'emittente:

RATIO	31/12/2018	31/12/2017
Loan to Deposit Ratio (I)	63,69%	64,76%
Liquidity Coverage Ratio (II)	192,92%	109,77%
Net Stable Funding Ratio (III)	109,17%	132,50%

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio riveniente da perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso: il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)

L'investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCPA, potrà comportare per l'investitore, in seguito all'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

FATTORI DI RISCHIO

In data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo così come successivamente modificato dal decreto legge 25 luglio 2018 n.91 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge n.108/2018. La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.

L'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC hanno sottoscritto un contratto di coesione.

In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate.

Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione dell'Emittente ad un Gruppo Bancario Cooperativo, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle riserve patrimoniali dell'Emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCPA di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- a) per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- b) per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.

Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.

L'adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente ed il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate che riguardano - tra l'altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:

- a) il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l'altro, che:
 - il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadonei ad

FATTORI DI RISCHIO

assicurare la sana e prudente gestione della Banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;

- la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E' inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l'altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse;

b) le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale;

c) il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnalatici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l'adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;

d) il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l'altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l'acquisto di partecipazioni e immobili, l'apertura di succursali in Italia e all'estero, la prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali;

e) le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:

- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;

FATTORI DI RISCHIO

- la partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovvero la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo;
- l'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB.

Il conseguimento degli obiettivi delineati dalla riforma richiederà coesione da parte delle Bcc affiliate che devono operare in stretto coordinamento con la capogruppo e secondo le direttive da essa emanate con particolare riferimento ad aspetti quali: la definizione del business model, il miglioramento dei processi creditizi e la strategia di gestione dei crediti deteriorati, il sistema IT, i servizi di investimento. Si segnala, inoltre, che Banca d'Italia ha emanato il 22 maggio 2018 le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo (cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" – 21° aggiornamento "Banche di credito cooperativo") con le quali viene inserito nella Parte Terza della Circolare n. 285 un nuovo Capitolo 5 (Banche di credito cooperativo).

I principali interventi sul Capitolo sono volti a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo, in modo da mantenere la coerenza e la chiarezza del quadro normativo nel suo insieme.

Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 7.2 "Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle prospettive dell'Emittente" del presente Documento di Registrazione.

Si segnala che il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018) contiene all'art 11 alcune previsioni che riguardano la "Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi" tra le quali, assumono rilievo: l'innalzamento al 60% della quota di capitale minimo della capogruppo detenuta dalle bcc che vi aderiscono; la metà più 2 del numero dei membri dei Consigli di Amministrazione delle capogruppo deve essere espressione delle bcc; le bcc nelle classi di rischio migliori possono definire autonomamente i propri piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo.

La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", è entrata a far parte del Gruppo Iccrea; la delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018. Iccrea Banca

FATTORI DI RISCHIO

ha ricevuto il 24 luglio 2018 l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea. In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui successivamente hanno aderito 142 (in precedenza pari a 145, interessate poi da operazioni straordinarie di fusioni) Banche di Credito Cooperativo. Con l'istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia sottoscritto dalle 142 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea. Analogamente l'Emittente, durante l'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018, ha assunto le delibere finalizzate all'adesione al Gruppo Iccrea; in particolare sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale ed è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 171.000.000,00.

Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei soci di Iccrea Banca ha approvato le modifiche dello statuto per adeguarlo al nuovo ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea formato dalle 142 BCC, in linea con quanto previsto nel contratto di coesione. In tale occasione, al fine di rafforzare il patrimonio in vista del completamento dell'iter di riforma delle BCC, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento del Capitale Sociale per un importo pari a 250 milioni di euro, operazione che porterà il capitale versato da 1,15 a 1,4 miliardi di euro circa.

Il 4 marzo 2019 si è concluso il processo che ha portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L'appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e i rapporti della Banca con la Capogruppo trovano fonte nel contratto di coesione e nell'accordo di garanzia, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario.

In virtù dell'Accordo di Garanzia, ciascuna Banca Aderente al GBCI assume in solido, entro il limite dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca Aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (Garanzia Esterna). L'obbligo di garanzia di ciascuna Banca Aderente è commisurato alle rispettive esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuto entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i Requisiti Patrimoniali Minimi Obbligatorii di ciascuna Banca Aderente (il Capitale Libero), restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle stesse Banche Aderenti. Sulla base dei dati del Bilancio 2018 il free capital dell'Emittente è pari a 67.020 migliaia di euro. A valere sull'obbligo di garanzia di ciascuna Banca Aderente, entro i limiti del Capitale Libero, la Capogruppo realizza gli interventi di sostegno finanziario necessari per assicurare la solvibilità e la liquidità delle singole Banche Aderenti (Interventi di Sostegno Infragruppo), anche tenendo conto delle risultanze dell'Early Warning System, ed in particolare per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e le richieste dell'Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB.

Ai fini informativi, si segnala che con la legge di bilancio 2019 il legislatore ha emendato l'articolo 38 del D. Lgs n. 136 del 18 agosto 2015 che disciplina gli intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato IFRS; la suddetta modifica normativa prevede – alla luce della peculiarità dell'operazione di aggregazione nell'ambito dei costituendi Gruppi bancari Cooperativi (e quindi anche di Iccrea Banca S.p.A.) – un regime speciale per la redazione del bilancio consolidato dei Gruppi bancari Cooperativi in base al quale la società capogruppo e le Banche di Credito Cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante (cosiddetto reporting entity).

FATTORI DI RISCHIO

L'investimento in obbligazioni della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCPA, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro e dalla dinamica dei mercati finanziari, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera.

In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla stessa solidità patrimoniale.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alla situazione politica dello Stato Italiano (b) agli sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultima sarebbe dovuta uscire dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando ancora prevedibile, allo stato attuale, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (c) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (d) agli sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (e) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più o meno ricorrente, sui mercati finanziari; (f) agli sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia – che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area Euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica; (g) alle turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.

Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Rischio di mercato

Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati Sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, di tassi di cambio e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi (al riguardo, anche un rilevante investimento

FATTORI DI RISCHIO

in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (Trading Book), che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (Banking Book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il Trading Book.

Al 31 dicembre 2018 il rischio di mercato complessivo è stato pari a 253.010 euro dato dalla somma del rischio di mercato generico e specifico. Nell'ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk) con particolare riferimento al portafoglio HTCS.

Al 31 dicembre 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 1,76 anni mentre la duration sul portafoglio HTCS è pari a 0,58. La perdita massima potenziale (value at risk) dell'intero portafoglio HTCS, è pari, al 31/12/2018 allo 0,35%.

RATIO	31/12/2018	31/12/2017
Loan to Deposit Ratio (I)	63,69%	64,76%
Liquidity Coverage Ratio (II)	192,92%	109,77%
Net Stable Funding Ratio (III)	109,17%	132,50%

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero

FATTORI DI RISCHIO

un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria pari all'1,25% dal 1 gennaio 2017, 1,875% dal 1 gennaio 2018 e 2,50% dal 1 gennaio 2019).

In conformità alle previsioni normative europee (direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2016, ha comunicato all'Emittente in data 21/03/2017 con provvedimento n. 0374468 i requisiti patrimoniali aggiuntivi di secondo pilastro nelle misure di seguito indicate comprensive della riserva di conservazione di capitale (capital conservation buffer): il 6% (vincolante nella misura del 4,75%) con riferimento al CET1 ratio; il 7,60% (vincolante nella misura del 6,35%) per quanto attiene al Tier 1 ratio; il 9,75% (vincolante nella misura dell'8,50%) relativamente al Total Capital ratio. Si precisa che la Banca è tenuta al rispetto dei suddetti coefficienti a far data dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017. Si riportano anche i requisiti patrimoniali ad esito della revisione SREP del 2016: coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio): 7,0%; coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio): 8,5%; coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio): 10,5%.

A seguito dell'aumento della riserva di conservazione del capitale applicabile, entrato a regime nella misura del 2,5% (al riguardo per maggiori informazioni vedasi paragrafo 3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE), con decorrenza 1.1.2019 i coefficienti applicabili sono i seguenti:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("CET 1 ratio") pari al 7,25%,
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 8,85%,
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 11,00%,

Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all'aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca Centrale Europea.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l'indicatore LCR a partire dal 1° gennaio 2018 deve essere rispettato un requisito pari al 100% secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR"); - per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Si segnalano inoltre i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i

FATTORI DI RISCHIO

costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Al riguardo si rinvia al "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" inserito nella Nota Informativa del presente Prospetto di base. Negli ultimi anni, una delle massime priorità della vigilanza bancaria europea è stata la qualità degli attivi delle banche dell'Eurozona. La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in risalto il rischio di credito e gli accresciuti livelli di crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPL) quali principali fattori di rischio per le banche nell'area dell'euro, con la consapevolezza che elevati livelli di NPL finiscono per generare un impatto negativo sul credito bancario all'economia per effetto dei vincoli di bilancio, di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli intermediari vigilati. Nel mese di gennaio 2018 la Banca d'Italia, coerentemente con la "Guidance to banks on non performing loans" pubblicato nel mese di marzo 2017 ed indirizzato alle banche Significant (SI), ha emanato le "Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati", cui le banche sono invitate a fare riferimento per la formulazione delle strategie di gestione degli NPL.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida BCE per le banche c.d. "Significant", le Linee Guida della Banca d'Italia per le banche c.d. "Less Significant" (meno significative) richiedono a ogni ente creditizio di dotarsi di una strategia per la gestione dei crediti deteriorati che abbia come obiettivo miglioramenti della capacità operativa del soggetto (dal punto di vista qualitativo) e la riduzione di tali crediti deteriorati (sul piano quantitativo) sulla base di orizzonti di breve, medio e lungo periodo.

In particolare, il documento prevede che le banche si dotino di una strategia formalizzata avente l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei crediti deteriorati (c.d. Non Performing Loans – NPL), massimizzandone i recuperi, definita sulla base delle capacità specifiche della singola banca e della peculiare composizione del portafoglio deteriorato. La politica di gestione di ogni banca dovrà esser frutto dell'efficiente combinazione delle diverse azioni possibili a disposizione della stessa ovvero:

- i. la gestione interna dei crediti;
- ii. l'affidamento a soggetti specializzati nel recupero;
- iii. le misure di concessione;
- iv. l'acquisizione di garanzie;
- v. la cessione anche tramite operazioni di cartolarizzazione.

Le Linee Guida della Banca d'Italia invitano le banche a predisporre inoltre piani di gestione degli NPL di breve periodo e di medio/lungo periodo, approvati dall'organo amministrativo, con obiettivi stabiliti in termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore da raggiungere. Tali livelli dovranno essere raggiunti non

FATTORI DI RISCHIO

mediante una riduzione indiscriminata e immediata, ma sulla base di solide valutazioni quantitative e di una precisa analisi costi benefici tra le diverse azioni adottabili. Un elemento importante – che riprende quanto già affermato in sede europea – è l’invito alle banche destinatarie di integrare la strategia di gestione degli NPL nei principali processi strategici, gestionali e aziendali a partire dal piano industriale e fino ai piani di risanamento e alle politiche di remunerazione e incentivazione dell’intermediario.

Coerentemente con le aspettative della vigilanza, Banca Alpi Marittime ha valutato e portato a termine a partire dal 2017 una riduzione dello stock NPL mediante cessione di crediti a sofferenza per un ammontare complessivo lordo di 110 milioni di euro.

Da ultimo, si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) porta all’incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che vengono fornite, a partire dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Al riguardo si evidenzia che l’importo di contribuzione per l’anno 2017 l’importo fu pari a 956.903 euro mentre nel 2018 è stato pari a 1.896.345 euro. Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari pendenti

Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali cui l’Emittente è convenuto in ragione dell’esercizio della propria attività bancaria. Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o risarcimento danni, conseguenti ad operazioni d’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default". Allo stato attuale esistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., che rappresentano il consueto e frazionato contenzioso connesso allo svolgimento dell’attività bancaria. Altre tipologie di controversie sono relative ad azioni connesse ad operazioni d’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti incorsi in default, nello specifico obbligazioni Repubblica Argentina ed obbligazioni Lehman Brothers.

Per quanto non sia possibile determinarne con certezza l’esito, il volume di tali controversie non è comunque idoneo a compromettere la solvibilità della Banca.

Al riguardo si evidenzia che nel Bilancio al 31/12/2018 si rilevano accantonamenti al “Fondo per Rischi ed Oneri” (Sezione 12 – Voce 120 del passivo dello Stato Patrimoniale) sulle cause passive su titoli per un importo pari ad Euro 31.500 (importo invariato rispetto al 31/12/2017) a fronte di richieste effettuate dalle controparti (petitum) pari ad Euro 66.481. A giudizio dell’emittente gli accantonamenti effettuati sono ritenuti sufficienti a coprire gli importi che eventualmente saranno dovuti in relazione a tali controversie.

3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni finanziarie della Banca tratte dai bilanci al 31 Dicembre 2018, 31 Dicembre 2017, sottoposti a revisione dalla società di Revisione Analisi Spa.

Si precisa altresì che i dati sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS.

➤ Informazioni sui Fondi propri e coefficienti di solvibilità

Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori basilea III	31/12/2018	31/12/2017	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP comprensivi del CCB per l'anno 2019	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP comprensivi del CCB per l'anno 2018	Requisiti minimi regolamentari Basilea III (comprensivi del Capital Conservation Buffer)
Fondi propri	183.110	171.292			
Capitale primario di classe 1 (CET1)	177.022	163.347			
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	-			
CET 1 Capital Ratio	12,20%	12,32%	7,25% (vincolante 4,75%)	6,625% (vincolante 4,75%)	7,00%
Riserva FTA IFRS9	-8.731				
Regime transitorio IFRS9	11.598				
Tier 1 Capital Ratio	12,20%	12,32%	8,85% (vincolante 6,35%)	8,225% (vincolante 6,35%)	8,50%
Total Capital Ratio	12,62%	12,92%	11,00% (vincolante 8,50%)	10,375% (vincolante 8,50%)	10,50%
Attività di rischio ponderate (RWA)	1.451.119	1.326.040			
RWA / Totale attivo	36,61%	36,27%			
Leverage ratio	4,09%	3,84%			3,00%

Il totale dei fondi propri al 31 dicembre 2018 ammonta a 183,1 milioni di euro. Il coefficiente relativo al Tier 1 capital ratio ottenuto dal rapporto tra il capitale primario di classe 1 e le attività di rischio ponderate è pari al 12,20% uguale al CET 1 Capital Ratio, mentre il Total Capital Ratio, comprensivo del Capitale di Classe 2 ottenuto dal rapporto tra il capitale totale (CET1 + AT1+ Tier 2) e le attività di rischio ponderate è pari a 12,62%.

Il CET1 risulta in aumento rispetto al 31/12/2017 per circa 13,6 mln di euro dovuto principalmente all'effetto IFRS9 pari a 2,8 milioni, all'utile generato nel periodo pari a 11,7 milioni e alla piena considerazione delle riserve OCI, per un complessivo valore (negativo) di euro 901 mila euro.

I fondi propri risultano in aumento rispetto al 31/12/2017 per circa 11,8 milioni di euro dovuto principalmente all'utile generato nel periodo pari a 11,7 milioni di euro.

Di seguito tabella riportante gli effetti contabili derivanti dall'introduzione dell'IFRS9 sul capitale regolamentare e sui ratios prudenziali, contenuta nella Nota Integrativa di Bilancio 2018.

FONDI PROPRI (€/000)	31/12/2017	IFRS 9 Fully loaded		IFRS 9 Phased-in 95%	
		Impatto FTA	Situazione	Impatto FTA	Situazione
		al/01/01/2018	al/01/01/2018	al/01/01/2018	al/01/01/2018
Patrimonio netto contabile	153.447	3.088	156.535		
CET 1	163.347	(10.013)	153.334	(261)	163.096
Totale fondi propri	171.292	(10.182)	161.110	(233)	171.059
Capital ratios (%)					
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)	12,32%	(0,59%)	11,73%	0,90%	12,63%
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	12,92%	(0,60%)	12,32%	0,93%	13,25%

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono aumentate rispetto al 31/12/2017 per circa 125 milioni di euro dovuto principalmente al maggior numero d'impieghi concessi.

Si fa presente che ad inizio 2017 la Banca ha ricevuto notifica dell'esito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) ed in conformità con quanto disposto dall'ABE nel documento "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale" pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente all'imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure minime di capitale in precedenza richiamate. Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d'Italia, a mezzo dello SREP, riesamina e valuta periodicamente il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto internamente, analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 104 della CRD IV, ha il potere - tra l'altro - di imporre un requisito patrimoniale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi fissati da Basilea 3; i ratio patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi assumono carattere vincolante ("target ratio"). Alla luce della valutazione condotta, la Banca d'Italia ha stabilito che, a far data dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017, la Banca sia tenuta al rispetto nel continuo dei coefficienti minimi di capitale incrementati dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- CET 1 Capital Ratio: 0,25%
- Tier 1 Capital Ratio: 0,35%
- Total Capital Ratio: 0,50%

Ad oggi, in considerazione del "Capital Conservation Buffer" applicabile del 2,5% (dal 2019 in poi), i coefficienti applicabili sono i seguenti:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("CET 1 ratio") pari al 7,25%, composto da una misura vincolante del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei

requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

- Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 8,85%, composto da una misura vincolante del 6,35% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
- Coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 11,00%, composto da una misura vincolante del 8,50% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Non è escluso che tali requisiti minimi patrimoniali possano variare in seguito all’aggiornamento dello SREP condotto annualmente dalla Banca d’Italia.

➤ **Informazioni sulla qualità degli impieghi dell’emittente**

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l’ammontare dei fondi rettificativi al 31/12/2018 e al 01/01/2018 in seguito all’applicazione dell’IFRS9.

Tabella 2 a (valori in migliaia di euro)

	Esposizione lorda 31/12/2018	Rettifiche di valore 31/12/2018	Esposizione netta 31/12/2018	Esposizione lorda 01/01/2018	Rettifiche di valore 01/01/2018	Esposizione netta 01/01/2018	Variazione % 31/12/18 - 01/01/2018 Esposizione netta
Sofferenze	11.453	8.574	2.880	32.537	23.525	9.012	-68,04%
Inadempienze probabili	91.569	36.971	54.597	97.143	39.979	57.164	-4,49%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	3.924	598	3.325	6.451	466	5.985	-44,44%
Totale crediti deteriorati	106.946	46.143	60.803	136.131	63.970	72.161	-15,74%
Esposizioni non deteriorate	1.311.486	16.050	1.295.436	1.177.098	15.246	1.161.852	11,50%
Totale crediti verso la clientela	1.418.432	62.193	1.356.239	1.313.229	79.216	1.234.013	9,90%

La società di revisione ha considerato la classificazione e la valutazione dei crediti verso la clientela un aspetto chiave della revisione contabile, in considerazione della significatività dell’ammontare dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio e della inevitabile complessità dei processi di stima adottati dalla Banca ai fini della determinazione del valore dei relativi fondi rettificativi.

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso la clientela deteriorati e non deteriorati con l’ammontare dei fondi rettificativi oggetto di misure di concessione al 31/12/2018 al 01/01/2018 in seguito all’applicazione dell’IFRS9.

Tabella 2a bis (valori in migliaia di euro)

	Esposizione lorda 31/12/2018	Rettifiche di valore 31/12/2018	Esposizione netta 31/12/2018	Esposizione lorda 01/01/2018	Rettifiche di valore 01/01/2018	Esposizione netta 01/01/2018	Variazione % 31/12/18 - 01/01/2018 Esposizione netta
Sofferenze	678	370	308	5.451	3.711	1.740	-82,32%
Inadempienze probabili	31.655	10.168	21.486	29.392	11.242	18.150	18,38%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	-	-	-	-	-	-	0,00%
Totale crediti deteriorati	32.333	10.539	21.794	34.843	14.953	19.890	9,57%
Esposizioni non deteriorate	9.786	981	8.805	7.871	1.027	6.844	28,65%
Totale crediti verso la clientela	42.119	11.520	30.599	42.714	15.980	26.734	14,46%

Si fornisce, di seguito, l’informativa relativa all’importo delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni da parte della banca (crediti forborne) alla data del 31 dicembre 2018 (in migliaia di euro):

Crediti Forborne	31/12/2018
Crediti deteriorati	32.333
Crediti in bonis	9.786

Si ricorda che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova definizione di esposizioni “non performing”. In data 09/01/2015 la Commissione Europea ha infatti omologato uno specifico “technical standard” (a sua volta emanato dall’European Banking Authority - o EBA - il 21/10/2013), relativo alla definizione di esposizioni “non performing” (dette anche “esposizioni deteriorate”) e oggetto di “forbearance” (esposizioni oggetto di concessione). A seguito dell’omologazione di detto standard, la Banca d’Italia, in data 20/01/2015, ha quindi pubblicato l’aggiornamento della Circolare n. 272 nella quale vengono definiti i criteri segnaletici da seguire ai fini della classificazione della qualità del credito a decorrere dal 01/01/2015. Nel dettaglio, le categorie delle esposizioni in bonis, scadute deteriorate, incagli, ristrutturata e sofferenze sono state sostituite dalle nuove categorie esposizioni non deteriorate, esposizioni scadute deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze, con riferimento alle quali va fornita l’evidenza delle posizioni “forborne” per ciascuna classe, cioè delle “Esposizioni oggetto di concessioni”. Con riferimento a tale categoria di esposizioni, si sottolinea che con il termine forbearance l’EBA individua i debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di rimborso dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originarie. Quindi, condizione necessaria per identificare un’esposizione come forborne è la sussistenza all’atto della richiesta di rinegoziazione di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore. L’aggiornamento da parte di Banca d’Italia della Circolare n. 272/2008 nel gennaio 2015 riporta, sulla scorta degli standard tecnici dell’EBA, le definizioni di “esposizione deteriorata” ed “esposizioni oggetto di concessione (forborne)”. Quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo aggiuntivo, in quanto la categoria dei crediti forborne è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing sulla base della motivazione che ha portato alla rinegoziazione. L’attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati.

Tabella 2b : Indicatori di rischiosità creditizia

	Banca Alpi Marittime 31/12/2018	Dati medi 31/12/2018 ***	Banca Alpi Marittime 31/12/2017	Dati medi 31/12/2017 **
Sofferenze lorde/finanziamenti lordi	0,66%	5,92%	1,79%	9,22%
Sofferenze nette/finanziamenti netti	0,17%	2,53%	0,52%	3,94%
Crediti deteriorati lordi/finanziamenti lordi	6,16%	11,54%	7,49%	15,08%
Crediti deteriorati netti/finanziamenti netti	3,64%	6,33%	4,14%	8,48%
Inadempienze probabili lorde/finanziamenti lordi	5,28%	5,03%	5,33%	5,31%
Inadempienze probabili nette/finanziamenti netti	3,27%	3,48%	3,27%	3,94%
Esposizioni scadute o sconfinanti lorde/finanziamenti lordi	0,23%	0,59%	0,37%	0,56%
Esposizioni scadute o sconfinanti nette/finanziamenti netti	0,20%	0,63%	0,36%	0,61%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	43,15%	48,70%	46,89%	48,10%
Rapporto di copertura delle sofferenze	74,86%	61,80%	72,30%	61,00%
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	40,38%	36,70%	41,15%	30,90%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute o sconfinanti	15,25%	12,80%	6,89%	9,60%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	1,73%	n.d.	5,87%	n.d.
Costo del rischio di credito	0,89%	n.d.	1,20%	n.d.

**Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – novembre 2018 tavola 2.1

***Fonte: Dati medi relativi alla categoria "Banche meno significative" ricavati da Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria – maggio 2019 tavola 2.1

Gli indicatori sono stati ricalcolati con riferimento al nuovo aggregato di Banca d'Italia, comprensivo dei finanziamenti verso clientela, Intermediari Creditizi e Banche Centrali al fine di rendere confrontabili i dati con i dati medi di sistema al 31/12/18.

Il costo del rischio di credito è dato dal rapporto fra il fondo svalutazione crediti (voce 130 CE) e il totale crediti alla clientela.

Si segnala che l'Emittente nel mese di dicembre 2018 ha perfezionato la cartolarizzazione del portafoglio crediti in sofferenza, operazione suddivisa in tre tranches, per un valore lordo complessivo di 109,7 milioni di euro, mediante cessione di tale portafoglio ad un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della legge 130/99, ed emissione da parte di quest'ultimo di due differenti classi di titoli ABS, una tranche senior per 17,16 milioni di euro ed una tranche junior per 11,44 milioni di euro. Il titolo della tranche senior è stato detenuto dalla banca mentre il titolo della tranche junior è stato collocato presso investitori istituzionali.

La sopra citata cessione ha incluso altresì diverse inadempienze, molte delle quali presentavano un importante accantonamento, che sono state allocate a sofferenza prima della cessione; tale situazione ha comportato una diminuzione del rapporto di copertura delle inadempienze probabili dal 31/12/2017 al 31/12/2018. Anche il

rapporto di copertura dei crediti deteriorati è diminuito rispetto al 31/12/2017 a seguito della cessione di sofferenze, che si è attestato leggermente al di sotto dei dati medi di sistema. Questo è dovuto principalmente al fatto che i crediti deteriorati residui post cartolarizzazione sono prevalentemente composti da inadempienze probabili, le quali hanno abitualmente un rapporto di copertura più basso rispetto ai crediti in sofferenza.

Tabella 2c: Grandi Rischi (valori in migliaia di euro)

	31/12/2018	31/12/2017
Grandi rischi: valore di bilancio	3.718.649	3.387.028
Grandi rischi: valore ponderato	394.241	656.621
Grandi rischi: numero	17	18
Grandi rischi: (valore ponderato/impieghi netti)	10%	19%

Al 31 dicembre 2018 le Grandi Esposizioni sono costituite da 17 posizioni che ammontano ad un totale di euro 3.719 milioni il cui valore ponderato è pari ad euro 394 milioni. Di queste, 1 posizione per euro 1.889 milioni è nei confronti del Ministero del Tesoro le altre sono esposizioni nei confronti di banche o enti finanziari.

La tabella su esposta evidenzia al 31 dicembre 2018, rispetto al 31 dicembre 2017, una diminuzione (passando dal 19% di fine 2017 al 10% di dicembre 2018) dell'incidenza del valore ponderato dei Grandi rischi rispetto agli impieghi netti totali (crediti alla clientela, banche e titoli), in quanto è diminuito il valore ponderato dei Grandi Rischi ed è aumentato il valore degli impieghi netti.

➤ **Informazioni sull'esposizione della banca al rischio sovrano**

Tabella 3: Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani

	31/12/2018	31/12/2017
Paese emittente	Italia	Italia Portogallo
Rating Moody's	Italia: Baa2	Italia: Baa2 Portogallo: Ba1
Rating S&P	Italia: BBB	Italia: BBB Portogallo: Ba1
Rating Fitch	Italia: BBB	Italia: BBB+ Portogallo: BBB
Valore nominale	1.843.446.000	1.613.016.000
Valore di bilancio	1.885.818.296	1.637.887.747
Fair value	1.779.739.820	1.637.887.747
Di cui strutturati	-	-
Classe di appartenenza**	HTCS + HTC	AFS
Incidenza su attività finanziarie	84,51%	90,34%
Incidenza sull'attivo totale	44,90%	44,79%

(**) AFS: Available for sale: attività finanziarie disponibili per la vendita

L'esposizione della banca verso il debito sovrano è costituita esclusivamente da titoli di stato italiani al 31/12/2018 e rappresenta circa l'85% del portafoglio di attività finanziarie della banca e circa il 45% del totale dell'attivo di bilancio; questi valori vanno confrontati, rispettivamente, con circa il 90% e circa il 45% del 31/12/2017. Tra il 31/12/2017 e il 31/12/2018 si è verificata una diminuzione dell'incidenza sulle attività finanziarie, mentre risulta pressoché invariata l'incidenza sull'attivo totale.

➤ **Informazioni sull'esposizione al rischio di mercato della banca**

Al 31 dicembre 2018 il rischio di mercato complessivo è stato pari a 253.010 euro dato dalla somma del rischio di mercato generico e specifico. Nell'ambito del portafoglio complessivo, i rischi di mercato (computabili con riferimento al portafoglio titoli della banca) vengono misurati tramite la c.d. Duration ed il VAR (value at risk) con particolare riferimento al portafoglio HTCS.

Al 31 dicembre 2018 la duration del portafoglio complessivo è pari a 1,76 anni mentre la duration sul portafoglio HTCS è pari a 0,58. La perdita massima potenziale (value at risk) dell'intero portafoglio HTCS, è pari, al 31/12/2018 allo 0,35%.

➤ **Informazioni sulla liquidità della banca**

Tabella 4 Indicatori di liquidità

RATIO	31/12/2018	31/12/2017
Loan to Deposit Ratio (I)	63,69%	64,76%
Liquidity Coverage Ratio (II)	192,92%	109,77%
Net Stable Funding Ratio (III)	109,17%	132,50%

(IV) Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare totale degli impieghi netti e l'ammontare totale della raccolta diretta.

(V) Il Liquidity Coverage Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. I valori minimi previsti per questo indicatore sono pari al 100% per il 2018 ed 80% per il 2017.

(VI) Il Net Stable Funding Ratio è determinato rapportando l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo. Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Risulta in netto aumento l'indicatore LCR (+83,2%) passato dal 109,7% (31/12/2017) al 192,9% (31/12/2018). L'indicatore NSFR al 31/12/2018 è stato calcolato utilizzando lo stesso modello adottato dalla Capogruppo Iccrea come "Significant Institution", il quale prevede ponderazioni più stringenti rispetto alla metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore NSFR al 31/12/2017; per tale ragione non è possibile quindi effettuare un raffronto tra i due periodi di riferimento.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente ha partecipato alle operazioni di rifinanziamento presso la BCE TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) e, tramite Iccrea Banca, partecipa ad operazioni di rifinanziamento attraverso il Pool collateral di Iccrea Banca Spa; al 31.12.2018 i finanziamenti totali facenti capo all'emittente concessi dalla Bce ammontavano a 232,65 milioni di Euro, in diminuzione di 142,07 milioni di Euro rispetto al 31/12/2017 come di seguito rappresentati:

Tabella 5 – Finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea

Operazioni di rifinanziamento presso la BCE	31/12/2018	31/12/2017
TLTRO (scadenza 26/09/2018)	0	0
TLTRO (scadenza 26/09/2018)	0	142.070.000
TLTRO II (scadenza 24/6/2020)	186.450.000	186.450.000
TLTRO II (scadenza 24/3/2021)	46.200.000	46.200.000

Tabella 5a – Finanziamenti accesi con Iccrea Banca

Finanziamenti collateralizzati con Iccrea Banca Spa	31/12/2018	31/12/2017
Pool collateral	84.000.000	28.900.000

In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (Market Liquidity Risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l'Emittente presenta al 31.12.2018 un ammontare totale nominale di titoli stanziabili (eligible) presso la BCE pari ad Euro 1.903.414.00 di cui Euro 1.053.862.000 già dati in garanzia ad Iccrea Banca per i relativi finanziamenti e per operazioni di pronti contro termine passivi con altre banche. Tali strumenti finanziari sono costituiti da titoli stanziabili che presentano un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di stress.

Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il Funding Liquidity Risk né il Market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Principali dati di conto economico

Tabella 6: (migliaia di Euro)

Dati finanziari di natura economica	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
Margine di interesse	33.712	28.934	16,51%
Margine di intermediazione	53.589	59.587	-10,07%
Risultato netto della gestione finanziaria	41.421	44.658	-7,25%
Costi operativi	-26.122	-26.644	-1,96%
Utile dell'operatività corrente al lordo imposte	15.282	18.016	-15,18%
Utile (Perdita) d'esercizio	12.322	16.112	-23,52%

Il margine di interesse al 31 dicembre 2018 si attesta a 33,7 milioni di Euro. Gli interessi attivi sono pari a 55,6 milioni di Euro compensati dagli interessi passivi che ammontano a 21,9 milioni di Euro.

L'andamento del margine di intermediazione, al 31 dicembre 2018 pari a 53,6 milioni di Euro, è costituito principalmente, oltre che dal margine di interesse:

- dalle commissioni nette che ammontano a 11,5 milioni di Euro;
- dal risultato netto complessivo dell'attività di copertura, negoziazione, cessione e riacquisto di attività e passività finanziarie per 8,4 milioni di Euro.

Il rapporto tra margine di interesse e margine di intermediazione si attesta al 62,9%.

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 41,4 milioni di Euro. I costi operativi al 31 dicembre 2018 si attestano a 26,1 milioni di Euro e le rettifiche nette per rischio di credito sono pari a 12,1 milioni di euro. L'assorbimento del margine di intermediazione da parte dei costi operativi è pari al 48,7%. L'utile al lordo delle imposte sul reddito è pari a 15,2 milioni di Euro. L'utile netto si attesta a 12,3 milioni di Euro.

Principali dati di stato patrimoniale

Tabella 7 (migliaia di Euro)

Dati finanziari di natura patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Raccolta diretta	2.067.179	1.944.301
Raccolta indiretta	763.586	573.342
Impieghi netti a clientela	1.356.239	1.249.645
Totale attivo	3.964.003	3.656.464
Capitale sociale	14.670	14.935
Patrimonio netto	166.757	153.447
Attività finanziarie (titoli)	2.210.311	1.824.761
Totale interbancario netto	-1.363.207	-1.021.733
Passività finanziarie al costo ammortizzato	3.745.560	3.456.266
Passività finanziarie di negoziazione	11	10

Il patrimonio netto è lo strumento fondamentale per assicurare una stabilità di lungo periodo e per garantire vantaggi ai Soci e alle comunità locali in cui la Banca opera. Esso è composto da 128,9 milioni di Euro di Riserve, da 17,2 milioni di Euro di capitale e sovrapprezzo, da 8,3 milioni di riserve da valutazione e da 12,3 milioni di Euro di Utile di periodo. Le riserve e le riserve di valutazione sono diminuite per effetto dell'IFRS 9.

La raccolta diretta è in aumento (+6% rispetto a dicembre 2017), mentre la raccolta indiretta, all'interno della quale vengono ricondotti i prodotti di risparmio gestito, i titoli e le altre attività finanziarie detenute dalla clientela sui depositi amministrati nonché il comparto assicurativo, presenta un saldo di fine periodo pari a 764 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto a dicembre 2017.

Al 31/12/2018 si registra un saldo del portafoglio di proprietà pari a 2.210.311 migliaia di euro; rispetto all'esercizio precedente, si rileva un incremento della giacenza di titoli pari a 385.550 migliaia di euro, ovvero del 21,13% dovuto principalmente all'acquisizione di titoli di stato.

I crediti netti verso la clientela registrano un incremento di 107 milioni di euro rispetto al dato del 31/12/2017.

Implementazione del nuovo principio contabile IFRS 9

Prima applicazione del principio contabile IFRS 9

Il principio contabile internazionale IFRS 9- Financial Instruments, emanato dall'International Accounting Standard Board (IASB) a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016, è un nuovo principio contabile che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito lo IAS 39 e che impatta sulla modalità di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e sulle logiche e modalità di calcolo delle rettifiche di valore.

L'entrata in vigore dell'IFRS 9 ha portato cambiamenti, riepilogabili nei seguenti tre macro argomenti:

- classificazione e misurazione: il principio introduce nuove classificazioni contabili dipendenti dai "business model" e dalle caratteristiche finanziarie dei flussi di cassa (cd. SPPI – Solely Payments of Principal and Interests);
- impairment: il principio introduce un nuovo approccio di tipo "expected losses"(cd. ECL) in luogo dell'approccio "incurred losses" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'adozione di un modello unico esteso a tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle valutate al Fair Value Through Profit and Loss (cd. FVTPL)
- hedge accounting: il principio introduce novità in ambito micro hedging avvicinando l'hedge accounting ad un'ottica di risk management, mentre il macro hedging ad oggi non rientra nel perimetro IFRS 9.

A partire dal 1° gennaio 2018, l'Emittente applica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" (strumenti finanziari - classificazione e misurazione).

Si segnala al riguardo il Regolamento (UE) 2017/2395 "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", emanato in data 12/12/17 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento inerenti la possibilità per le banche di attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9, con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET 1), sterilizzandone l'impatto sul CET1 attraverso l'applicazione di percentuali decrescenti nel tempo.

L'effetto di prima applicazione dell'IFRS 9 sul patrimonio netto dell'Emittente è stato negativo per 8.731 migliaia di euro.

La Banca ha scelto di applicare l' "approccio statico" all'impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9 risultanti al 1° gennaio 2018; in aggiunta la Banca ha altresì ritenuto opportuno applicare anche il cosiddetto "approccio dinamico" limitato alla sola differenza (se positiva) tra le rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni appartenenti agli stadi 1 e 2 in essere alla data di chiusura dell'esercizio e quelle in essere al 1° gennaio 2018 (con l'esclusione quindi delle esposizioni classificate in stadio 3).

In particolare, le disposizioni prevedono che la Banca possa computare nel proprio CET 1 gli anzidetti effetti connessi all'applicazione dell'IFRS9, ma limitatamente alla porzione degli stessi misurata dalle seguenti percentuali applicabili:

1. 0,95 durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2. 0,85 durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
3. 0,70 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
4. 0,50 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
5. 0,25 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'ammontare degli aggiustamenti da regime transitorio quantificati dalla Banca alla data del 31 dicembre 2018 si è quindi ragguagliato a 11.598 migliaia di euro.

Si precisa che la società di revisione, ha considerato l'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments" un aspetto chiave della revisione contabile.

L'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" potrebbe comportare a regime una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle "Informazioni sulla qualità degli impieghi dell'Emittente" del paragrafo 3.2 Informazioni finanziarie selezionate del presente Documento di Registrazione.

Per una più specifica informazione in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca, si rinvia ai Bilanci 2017 e 2018 consultabili sul sito internet della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per Azioni, www.bancaalpimarittime.it nonché presso la sede legale dell'Emittente in Carrù (Cuneo), Via Stazione n. 10.

4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

4.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

Il 4 Giugno 1899 è nata la Cassa Rurale di prestiti del Mandamento di Carrù Società Cooperativa in nome collettivo, per volontà di diciannove professionisti, proprietari industriali e benestanti di Carrù. Le assemblee dei Soci negli anni 1935, 1956, 1960 deliberarono vari cambiamenti di denominazione, in ultimo Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù - Società Cooperativa a responsabilità limitata. Nel 1991 con un atto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Pamparato diventa Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù e del Monregalese. Si assiste, negli anni immediatamente successivi, ad una notevole crescita del numero delle filiali che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti di Carrù, Piozzo e Mondovì. Nel 1996, seguendo i dettami imposti dalla Legge bancaria, la Cassa Rurale modifica la propria denominazione e diventa Banca di Credito Cooperativo di Carrù e del Monregalese. Nel 1998 la Banca allarga i propri orizzonti nella vicina regione ligure con la costituzione della sede secondaria di Loano in provincia di Savona. Questo fatto ha indotto l'Assemblea dei Soci a deliberare una nuova modifica della denominazione sociale in Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Srl. Nel 2000, con l'intento di allargare i propri orizzonti commerciali verso nuovi mercati, la Banca apre una sede distaccata a Torino. Infine, il 22 Maggio 2005 la Banca cambia ulteriormente la denominazione assumendo quella attuale di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.

La Banca Alpi Marittime è soggetta ad un'articolata regolamentazione ed alla vigilanza, tra gli altri, da parte della Banca d'Italia e della Consob.

Alla data del presente Prospetto di Base alcune leggi e normative che interessano i settori in cui l'emittente opera sono di recente approvazione ed è tuttora in corso il processo di recepimento dell'impianto normativo di Basile III; pertanto sussistono incertezze circa gli impatti rivenienti dall'adeguamento alle nuove regole sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'emittente.

Nell'ultimo quadrimestre del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza ha approvato rilevanti modifiche alla regolamentazione in materia di liquidità degli Istituti Bancari, che comportano il sostanziale rafforzamento dei

requisiti patrimoniali minimi, prevedendo la graduale entrata in vigore dei nuovi requisiti prudenziali con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti.

Tra le novità regolamentari in fase di definizione, si segnala la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD), che si inserisce nel contesto di una più ampia proposta di fissazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie. Eventuali variazioni della normativa o anche delle relative modalità di applicazione, nonché l'eventualità che l'emittente non riesca ad operare conformemente a tali normative, nonostante abbia posto in essere specifiche procedure e policy interne, potrebbero influenzare le attività, la situazione patrimoniale economica e finanziaria della Banca, nonché i prodotti e i servizi offerti.

4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione legale dell'Emittente è "Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a."; non è prevista alcuna denominazione commerciale.

4.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. è iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero – codice fiscale e partita IVA 00195530043. È inoltre iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4291.10 e all'Albo delle Società Cooperative al n. A159716.

4.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Il 4 Giugno 1899 è nata la Cassa Rurale di prestiti del Mandamento di Carrù Società Cooperativa in nome collettivo. La durata dell'Emittente è fissata ai sensi dell'art. 3 dello statuto sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, Paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. è una società cooperativa, costituita in Italia, a Carrù, regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn); è regolata dalla Legge Italiana ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all'art. 2. Recapito telefonico della Sede Legale +39 0173 757111.

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. dichiara che non sussistono fatti recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA'

5.1 Principali attività

5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo S.c.p.a. è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio. Le principali categorie di prodotti trattati sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i servizi accessori.

Le attività dell'Emittente si concentrano principalmente:

- nelle attività previste dall'art. 10 del TUB cioè la raccolta di risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito, ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse o strumentali;
- nel retail banking, con servizi bancari, finanziari e di credito rivolti ai privati, alle famiglie e alle piccole imprese;
- nella promozione e collocamento di prodotti e servizi di terzi legati alla gestione professionale del risparmio, alla raccolta mediante prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali;
- nel corporate banking con servizi bancari propri e di terzi rivolti alle imprese nel campo dei finanziamenti a medio lungo termine, nei finanziamenti di leasing e factoring, nei prodotti assicurativi e dei sistemi di pagamento.

Le attività sono condotte esclusivamente attraverso la rete degli sportelli della Banca.

I principali servizi sono:

- Raccolta diretta ed indiretta: conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, obbligazioni, pronti contro termine passivi, distribuzione di gestioni patrimoniali mobiliari di terzi, collocamento di prodotti di terzi quali i fondi comuni di investimento e Sicav, prodotti assicurativi rami vita, danni, infortuni e malattie.
- Impieghi e finanziamenti: Conti correnti attivi, anticipi salvo buon fine, anticipi e finanziamenti import/export, finanziamenti a breve e a medio termine, prestiti personali, mutui ipotecari e fondiari, crediti di firma .
- Sistemi di pagamento e monetica: Carte di debito e di credito abilitate su circuiti nazionali e internazionali, gestione terminali "acquiring Pos" e "acquiring ATM", trasferimento fondi, pagamenti fiscali e previdenziali, accredito pensioni, domiciliazione incassi e pagamenti, negoziazione assegni.
- Servizi Vari: Cambio e negoziazione valute, negoziazione di valori mobiliari (azioni obbligazioni ecc...), custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza per custodia documenti e valori, Internet banking, Corporate banking Interbancario.

5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

I nuovi prodotti e le nuove attività fanno parte dell'attività consolidata della Banca e pertanto non sono significativamente rilevanti.

5.1.3 Principali mercati

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., opera sui mercati finanziari. La sua attività è rivolta prevalentemente ai soci e ai residenti nella zona di competenza territoriale in ragione di quanto previsto nelle disposizioni di vigilanza e nello Statuto Sociale.

La zona di competenza territoriale è comprende la provincia di Cuneo, ove la Banca ha la sede legale, e le province di Torino e Savona; nei comuni dove la banca ha una propria filiale ed i comuni ad essi contigui. Di seguito si rappresenta un quadro di sintesi della presenza territoriale della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. attraverso un'indicazione della sua rete di vendita e dei comuni nei quali si trovano gli sportelli, precisando che alla data del 31 Dicembre 2018 i dipendenti risultano essere 206.

Tabella 1 – Elenco dei comuni ove sono presenti sportelli della Banca Alpi Marittime Credito Coop. Carrù Scpa

Comune	Numero Filiali	Numero Dipendenti
Alba	1	4
Beinette	1	3
Carrù	1	10
Cuneo	2	14
Dogliani	1	6
Farigliano	1	2
Loano	1	6
Mondovì	3	24
Monforte d'Alba	1	3
Morozzo	1	3
Piozzo	1	2
San Michele Mondovì	1	2
Pamparato	1	1
Torino	3	21
Vicoforte Mondovì	1	4
Villanova Mondovì	1	3
Sede Carrù		98
Totale complessivo	21	206

Tabella 2 - Rete di vendita

Si rappresenta di seguito una tabella che evidenzia l'evoluzione della rete commerciale della banca negli ultimi anni:

ANNO	FILIALI
2003	17
2004	18
2005	18
2006	18
2007	18
2008	18
2009	18
2010	18
2011	18
2012	19
2013	20
2014	20
2015	20
2016	21
2017	21
2018	21

5.1.4 Posizione concorrenziale

Nel presente documento non viene formulata alcuna dichiarazione riguardo alla posizione concorrenziale dell'Emittente.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1 Se l'Emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo

L'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018 ha deliberato l'adesione dell'Emittente al Gruppo Bancario Iccrea. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 7.2.

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giovanni Cappa, attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2018).

7.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle prospettive dell'Emittente.

In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo, il quale dovrà sottoporre alla Banca d'Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della normativa regolamentare di attuazione emanata dalla stessa Banca d'Italia.

In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della

capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate.

Banca d'Italia ha emanato il 22 maggio 2018 la Circolare n. 285 contenente le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo.

La revisione delle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo fa seguito alla riforma del credito cooperativo a cui è stata data attuazione con il 19° aggiornamento della Circolare n. 285/2013.

I principali interventi sul Capitolo sono volti a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo, in modo da mantenere la coerenza e la chiarezza del quadro normativo nel suo insieme.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni disciplinano:

- le categorie di soci e di azioni, fra l'altro per introdurre una disciplina dei nuovi strumenti di capitale (azioni di finanziamento) utilizzabili per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC;
- la competenza territoriale, rivista in un'ottica di maggiore flessibilità organizzativa e in modo da rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi;
- le regole di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona, per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell'ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca nei gruppi bancari cooperativi;
- l'operatività consentita e le partecipazioni detenibili, in una prospettiva di ampliamento delle possibilità operative delle BCC, tenendo conto dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo.

Si segnala che il d.l. 25 luglio 2018 n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018) contiene all'art 11 alcune previsioni che riguardano la "Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi" tra le quali, assumono rilievo: l'innalzamento al 60% della quota di capitale minimo della capogruppo detenuta dalle bcc che vi aderiscono; la metà più 2 del numero dei membri dei Consigli di Amministrazione delle capogruppo deve essere espressione delle bcc; le bcc nelle classi di rischio migliori possono definire autonomamente i propri piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo.

L'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto di coesione. La banca, non essendosi avvalsa della possibilità della c.d. "way out", è entrata a far parte del Gruppo Iccrea. La delibera di adesione al Gruppo Iccrea è stata approvata dall'assemblea dei soci del 2 dicembre 2018. L'Emittente durante la suddetta assemblea, ha assunto le delibere finalizzate all'adesione al Gruppo Iccrea; in particolare sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale ed è stata delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 171.000.000,00.

Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei soci di Iccrea Banca ha approvato le modifiche dello statuto per adeguarlo al nuovo ruolo di Capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea formato dalle 142 BCC, in linea con quanto previsto nel contratto di coesione. In tale occasione, al fine di rafforzare il patrimonio in vista del

completamento dell'iter di riforma delle BCC, l'Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento del Capitale Sociale per un importo pari a 250 milioni di euro, operazione che porterà il capitale versato da 1,15 a 1,4 miliardi di euro circa.

Il 4 marzo 2019 si è concluso il processo che ha portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L'appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e i rapporti della Banca con la Capogruppo trovano fonte nel contratto di coesione e nell'accordo di garanzia, di cui all'art. 37-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario.

I poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sono finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e alle sue componenti. In base al contratto di coesione, inoltre, la Capogruppo svolge tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ("sistema degli obiettivi di rischio"), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. È inoltre previsto che - al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la Capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.

Il contratto di coesione disciplina altresì:

- il Sistema di Early Warning ("EWS"), lo strumento preposto al controllo sull'organizzazione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle banche affiliate, costituito dall'insieme di principi ispiratori, regole di funzionamento, aree di valutazione, indicatori, meccanismi di classificazione e interazione tra Capogruppo e banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della Capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale;
- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnalatici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e alle sue componenti; al riguardo, il contratto di coesione attribuisce alla Capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato e assegna alla responsabilità esclusiva della Capogruppo la definizione e l'adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;
- il ruolo della Capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate. Al riguardo, il contratto di coesione attribuisce alla Capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l'acquisto di partecipazioni e immobili, l'apertura di succursali in Italia e all'estero, la prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.

Si segnala, infine, che l'implementazione delle Direttive 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) ha portato all'incremento di oneri sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

Al riguardo si evidenzia che l'importo di contribuzione per l'anno 2017 l'importo fu pari a 956.903 euro mentre nel 2018 è stato pari a 1.896.345 euro.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) è in vigore dall'1° gennaio 2019.

Al riguardo si segnalano le disposizioni di carattere tributario che riguardano il settore bancario:

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d'imposta 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il 2018, non si tiene conto del differimento.

Deducibilità perdite su crediti IFRS 9

I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti "IFRS 9", iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Ai fini informativi, si segnala che con la legge di bilancio 2019 il legislatore ha emendato l'articolo 38 del D. Lgs n. 136 del 18 agosto 2015 che disciplina gli intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato IFRS; la suddetta modifica normativa prevede – alla luce della peculiarità dell'operazione di aggregazione nell'ambito dei costituendi Gruppi bancari Cooperativi (e quindi anche di Iccrea Banca S.p.A.) – un regime speciale per la redazione del bilancio consolidato dei Gruppi bancari Cooperativi in base al quale la società capogruppo e le Banche di Credito Cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante (cosiddetto reporting entity).

Principi contabili internazionali

Si introduce la facoltà, in luogo dell'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge in esame).

Al riguardo si segnala altresì che come disposto dall'art. 20- quater (Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli) della Legge 17 dicembre 2018 , n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, pubblicata il 18-12-2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante. Al riguardo si rappresenta che tali nuove disposizioni si applicheranno all'Emittente dalla data di iscrizione del GBC di appartenenza nell'albo dei gruppi bancari.

Si segnala inoltre che le nuove disposizioni normative della legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), relative alla deducibilità delle perdite su crediti IFRS 9 entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e la cui prima applicazione avrà effetto nel bilancio al 31 dicembre 2018, possono avere impatti negativi significativi, non ancora quantificati alla data del Prospetto, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

L'Emittente non fornisce previsioni in merito ai suoi utili futuri.

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

9.1 ELENCO DEI COMPONENTI DEI PREDETTI ORGANI CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' ESERCITATE AL DI FUORI DELL'EMITTENTE

In base all'art. 23 dello Statuto Sociale, gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di amministrazione, di direzione e di vigilanza sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale
- La Direzione

Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e del Collegio Sindacale della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., alla data del presente Documento di Registrazione, i loro eventuali incarichi all'interno della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. e le loro principali attività esterne, rilevanti ai fini delle attività svolte all'interno della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a..

L'Assemblea ordinaria di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù tenutasi in data 20 maggio 2018 ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020, in carica fino alla data dell'Assemblea dei soci del 2021.

Informazioni circa i cambiamenti nella composizione degli organi amministrativi, di controllo e vigilanza saranno fornite con avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente: www.bancaalpimarittime.it.

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA PRESSO LA BCC	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
CAPPA Giovanni	Presidente	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
MASSIMINO Domenico	Vice Presidente	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
BRACCO Giovanni	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del

			bilancio al 31/12/2020
GASCO Gian Pietro	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
GARESIO Leonardo	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
CLERICO Fabrizio	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
GATTO Marcello	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
VIASSONE Milena	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
CANAVOSO Marco	Amministratore	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020

Composizione della Direzione:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA PRESSO LA BCC	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
RAMONDETTI Carlo Giuseppe	Direttore Generale	01.01.2008	A TEMPO INDETERMINATO

Composizione del Collegio Sindacale:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA PRESSO LA BCC	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
FEA Edoardo	Presidente	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
TROIA Massimo	Sindaco effettivo	26.04.2015	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020
BOGGETTO Carlo Valerio Mario	Sindaco effettivo	20.05.2018	in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2020

I membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.

La Banca Alpi Marittime attesta che tutti i membri costituenti tali Organi risultano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari così come tutti i membri del Collegio Sindacale risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9.2 Conflitto di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., quale soggetto responsabile del presente Documento di Registrazione, nella persona del suo Legale Rappresentante, il Presidente del consiglio di amministrazione Rag. Giovanni Cappa, attesta che alcuni membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ricoprono delle cariche analoghe in altre società e tale situazione potrebbe configurare dei conflitti di interesse. Dalla verifica della documentazione presentata non sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 legge 214/2011 n. 214 (c.d. Interlocking).

Nondimeno, si riscontrano rapporti di affidamento diretto in capo ai membri del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di direzione e dell'Organo di controllo, deliberati e concessi dalla Banca per un ammontare complessivo pari a 1.312 migliaia di euro al 31/12/2017 ed a 1.638 migliaia di euro al 31/12/2018, accordati in conformità del disposto dell'art. 136 del D.Lgs. 385/93 e delle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Per approfondimenti si rinvia al [Bilancio di Esercizio](#), sezione relativa alle "Operazioni con parti correlate".

10. PRINCIPALI AZIONISTI

10.1 Azioni di controllo

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. è una società cooperativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto a prescindere dalla quantità delle azioni possedute. Non esistono pertanto soci di maggioranza o controllanti.

10.2 Variazioni dell'assetto di controllo dell'emittente

Non si è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Per una più specifica informazione in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., si rinvia alla documentazione di bilancio relativa agli esercizi chiusi al 31/12/2018 e al 31/12/2017 sottoposti a revisione con esito positivo, inclusi nel presente documento di registrazione mediante riferimento consultabile presso la Sede Legale dell'Emittente, nonché sul sito internet www.bancaalpimarittime.it.

Ai fini del presente documento di registrazione, si riassumono nella tabella sottostante i riferimenti dei principali documenti contenuti nei Bilanci d'esercizio:

Informazioni finanziarie	Anno 2018	Anno 2017
Relazione del Collegio Sindacale	Pagg. 87-91	Pagg. 81-83
Relazione della Società di Revisione	Pagg. 92-98	Pagg. 84-89
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto	Pagg. 104-105	Pagg. 94-95
Rendiconto finanziario	Pag. 106	Pag. 96
Prospetto della redditività complessiva	Pag. 103	Pag. 93
Stato Patrimoniale	Pag. 100	Pag. 91
Conto Economico	Pag. 102	Pag. 92
Nota Integrativa	Pagg. 110-399	Pagg. 97-272
Politiche contabili	Pagg. 111-189	Pagg. 98-126

11.2 Bilanci

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. redige unicamente il [Bilancio di esercizio](#).

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali

11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione

Le informazioni finanziarie relative all'esercizio 2018 e 2017 sono state sottoposte a revisione contabile con esito positivo, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 58/98, dalla società Analisi S.p.A., - con sede legale in Reggio Emilia, Via Barilli n. 5/1.

Dalle relazioni di revisione non emergono rilievi, rifiuti o clausole di esclusione di responsabilità da parte della società di revisione. Le relazioni della Società di Revisione sono inserite all'interno dei fascicoli di Bilancio d'esercizio dei relativi esercizi, incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.

I dati utilizzati nel presente Documento di Registrazione derivano dai bilanci dell'[esercizio 2018](#) e [2017](#) pubblicati sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it

11.3.2 Altre informazioni controllate dai revisori

Nel presente Prospetto di Base non sono presenti altre informazioni controllate dai Revisori dei Conti.

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie, contenute nel presente Documento di Registrazione, si riferiscono alla data del 31 dicembre 2018.

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

La Banca redige informazioni finanziarie infra-annuali, sottoposte a revisione contabile limitata, che possono essere consultate sul sito internet www.bancaalpimarittime.it.

11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrari

Risultano attualmente pendenti alcune vertenze giudiziali nei confronti della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., che rappresentano il consueto e frazionato contenzioso connesso allo svolgimento dell'attività bancaria. Altre tipologie di controversie sono relative ad azioni connesse ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti incorsi in default, nello specifico obbligazioni Repubblica Argentina ed obbligazioni Lehman Brothers.

Per quanto non sia possibile determinarne con certezza l'esito, il volume di tali controversie non è comunque idoneo a compromettere la solvibilità della Banca.

Al riguardo si evidenzia che nel Bilancio al 31/12/2018 si rilevano accantonamenti al "Fondo per Rischi ed Oneri" (Sezione 12 – Voce 120 del passivo dello Stato Patrimoniale) sulle cause passive su titoli per un importo pari ad Euro 31.500 (importo invariato rispetto al 31/12/2017) a fronte di richieste effettuate dalle controparti (petitum) pari ad Euro 66.481. A giudizio dell'emittente gli accantonamenti effettuati sono ritenuti sufficienti a coprire gli importi che eventualmente saranno dovuti in relazione a tali controversie.

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente

La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi nella propria situazione finanziaria o commerciale dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.

12. CONTRATTI IMPORTANTI

Banca Alpi Marittime credito cooperativo Carrù S.c.p.a., dichiara che al di fuori della normale attività, non sono stati conclusi contratti che potrebbero comportare un'obbligazione o un diritto reale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori delle obbligazioni da emettere.

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

Nella redazione del presente Documento di Registrazione la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., non ha fatto riferimento ad alcun parere o relazione posta in essere da esperti di qualunque specie né si è avvalsa di informazioni provenienti da terzi.

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati presso la sede legale dell'Emittente in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn) e presso le filiali, i seguenti documenti in formato cartaceo e forniti gratuitamente:

- [Atto Costitutivo](#)
- [Statuto vigente](#)
- [Bilancio di esercizio 2018](#), con annessa relazione della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ.
- [Bilancio di esercizio 2017](#), con annessa relazione della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ.
- Copia del presente Prospetto di Base
- Condizioni definitive relative a ciascun prestito emesso dalla Banca

I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito internet: www.bancaalpimarittime.it.

Eventuali informazioni relative ad eventi societari ed i dati infrannuali, approvati successivamente alla pubblicazione del presente Prospetto Base, verranno messi a disposizione del pubblico con le stesse modalità di cui sopra. Si invitano gli investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel Prospetto di Base al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'emittente.

SEZIONE VI

NOTA INFORMATIVA

PER LE OBBLIGAZIONI DENOMINATE:

- BANCA ALPI MARITTIME TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”
- BANCA ALPI MARITTIME TASSO FISSO [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]
- BANCA ALPI MARITTIME STEP UP /STEP DOWN
- BANCA ALPI MARITTIME ZERO COUPON
- BANCA ALPI MARITTIME TASSO MISTO

1 . PERSONE RESPONSABILI

L'individuazione delle persone responsabili delle informazioni fornite nel presente Documento di Registrazione e la relativa dichiarazione di responsabilità, come previsto dal paragrafo 1 dello schema V allegato al Regolamento 809/2004/CE, sono riportate nella sezione I del presente Prospetto.

FATTORI DI RISCHIO**2. FATTORI DI RISCHIO****Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti**

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio sottoelencati collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano i profili di rischio rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza; pertanto è opportuno che l'investitore valuti accuratamente se le obbligazioni costituiscono un investimento idoneo per la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

In particolare, il potenziale investitore dovrebbe considerare che la sottoscrizione delle Obbligazioni comporta i rischi di seguito elencati.

FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI**Rischio di credito per il sottoscrittore**

Sottoscrivendo le obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'emittente, titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché anche al rischio che l'emittente sia a rischio di dissesto. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si rimanda al paragrafo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta. Il rischio è rappresentato dall'impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle obbligazioni. Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato Regolamentato o presso Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF), né da parte di Internalizzatori Sistemati, né l'Emittente opererà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Gli eventuali limiti alla negoziazione sono riportati nella documentazione informativa (Condizioni Definitive e Regolamento) dei prestiti obbligazionari, consegnati all'atto della sottoscrizione.

I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno determinati mediante l'ausilio di un modello di pricing come specificato nel documento "Policy di Valutazione e Pricing" disponibile sul sito internet www.bancaalpimarittime.it e presso la Sede e le Filiali della Banca.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che

FATTORI DI RISCHIO

i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il già menzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto di una determinata gerarchia così come indicato al par. 4.5 e 4.6 della presente Nota Informativa.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, si rappresenta che in data 6 novembre 2018, Consob ha inviato alle banche abilitate a prestare servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell’attuale contesto caratterizzato da un’augmentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di Stress Test e del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) per l’anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities. In particolare, Consob ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a prestare particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di self placement, la necessità di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle obbligazioni

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche né sono previsti impegni relativi all’assunzione di garanzie; pertanto l’emittente risponde per quanto attiene al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

Inoltre, si precisa che le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo (FGO), in virtù di quanto espressamente previsto nell’art. 2 dello Statuto del predetto Fondo, in vigore dal 1° gennaio 2019 che prevede *“sono comunque esclusi : a) i titoli obbligazionari caratterizzati da data inizio godimento successiva al 31/12/2018”*.

FATTORI DI RISCHIO

Infine si precisa che le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositanti delle Banche di Credito Cooperativo.

Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- l'assenza di un mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità" - per un corretto apprezzamento del rischio di liquidità, si rimanda alla trattazione specifica del rischio in questione contenuta nel paragrafo 2 della presente Nota Informativa);
- la variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente")
- commissioni ed oneri (Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel prezzo di emissione).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di vendita delle obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Questo significa che nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

Rischio di tasso di mercato

È il rischio rappresentato dalla variazione di valore delle obbligazioni per effetto della variazione dei tassi di interesse a cui l'investitore è esposto. Ne discende che per effetto della variazione dei tassi di mercato il valore delle obbligazioni potrebbe divenire inferiore al valore nominale delle medesime.

In particolare, con riferimento alle obbligazioni a tasso prefissato (tasso fisso, step-up e step-down) ed alle obbligazioni zero coupon, a fronte di un aumento dei tassi di interesse di mercato, a parità di altri fattori, si riduce il valore di mercato delle obbligazioni e ciò si verifica in modo tanto più accentuato quanto maggiore è la loro vita residua. Si evidenzia altresì, relativamente alle obbligazioni a tasso fisso step-up e zero coupon, che a fronte di fluttuazioni nei tassi di interesse, si verificano variazioni di prezzo maggiori rispetto alle obbligazioni a tasso fisso costante in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento. Pertanto, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati nel predetto periodo, potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può, inoltre, escludere che il corso delle Obbligazioni possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio derivante da conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle obbligazioni, possono avere rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con le Obbligazioni di cui al Prospetto di Base.

FATTORI DI RISCHIO**Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento e il Collocatore**

Può configurarsi una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca Alpi Marittime, in qualità di Emittente, svolge il ruolo di collocatore e di responsabile del collocamento di strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza tra l'Emittente e l'Agente per il Calcolo

L'Emittente assolve il ruolo di Agente per il calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse.

Coincidenza tra l'Emittente e la controparte diretta nel riacquisto delle proprie Obbligazioni

La Banca Alpi Marittime opera come negoziatore per conto proprio in caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza da parte dell'investitore. Tale circostanza può determinare una situazione di conflitto di interesse in quanto la Banca determina il prezzo di riacquisto delle obbligazioni.

Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, potrebbe risultare anche inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato italiano di durata residua simile.

Rischio correlato all' assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari

All'Emittente e alle Obbligazioni oggetto dell'Offerta non è attribuito alcun livello di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Al riguardo va tenuto anche in conto che l'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni di propria emissione non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla chiusura anticipata dell'offerta del prestito obbligazionario ovvero alla riduzione dell'ammontare del medesimo

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni, l'Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità, se indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito ("Motivi di Opportunità per Ritiro dell'Offerta") (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di

FATTORI DI RISCHIO

revoca dell'offerta). In questo ultimo caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle obbligazioni versate dall'investitore, saranno prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio correlato a modifiche del regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle obbligazioni sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente prospetto rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento o di sottoscrizione che verranno precisate nelle Condizioni Definitive.

Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni incluse nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incorporate nel prezzo di emissione.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI

Di seguito si riportano i fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di Obbligazioni emesse a valere del presente Prospetto di Base, da leggersi congiuntamente con i Fattori di Rischio comuni alle diverse tipologie di prestiti obbligazionari.

a) Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni Tasso Variabile l'investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente del titolo. È possibile che il parametro di indicizzazione raggiunga un livello pari a zero: in questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato derivante dal parametro di indicizzazione. Si rinvia alle condizioni definitive del singolo prestito per le informazioni relative al parametro di indicizzazione utilizzato.

b) Rischio di spread negativo relativo al parametro di indicizzazione

Le Condizioni Definitive possono prevedere che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (spread). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di riferimento prescelto senza applicazione di alcun margine negativo. L'applicazione dello spread sopra citato al parametro di riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

c) Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato

FATTORI DI RISCHIO

all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

d) Rischio correlato ad eventi di turbativa relativi al parametro di indicizzazione

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione ad una data di rilevazione (la "Data di Rilevazione"), l'Agente per il calcolo fisserà un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

e) Rischio di eventi straordinari riguardanti il sottostante

Al verificarsi di eventi straordinari, ovvero in caso di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del parametro di indicizzazione, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del parametro di indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni. Pertanto, il manifestarsi di eventi straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.

f) Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione

Salvo eventuali obblighi di legge, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse ed all'andamento del Parametro di indicizzazione prescelto.

I fattori di rischio sopracitati, punti a) Rischio di indicizzazione, b) Rischio di spread negativo relativo al parametro di indicizzazione, c) Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole, d) Rischio correlato ad eventi di turbativa relativi al parametro di indicizzazione, e) Rischio di eventi straordinari riguardanti il sottostante, f) Rischio connesso all'assenza di informazioni successive all'emissione, sono specifici per le seguenti tipologie di Obbligazioni:

FATTORI DI RISCHIO

- Obbligazioni a TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di evoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]

- Obbligazioni a TASSO MISTO

g) Rischio connesso alla possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro.

L'investitore nel sottoscrivere il prestito, qualora, nelle Condizioni Definitive, sia prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, è consapevole che, per l'intera durata dello stesso e con la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta. Nelle Condizioni Definitive saranno esplicitate le modalità di devoluzione e l'ammontare massimo complessivo determinato dall'Emittente (tramite bando) per ciascuna emissione. L'Emittente dichiara inoltre che il soggetto aggiudicatario del bando e quindi di una parte degli interessi delle obbligazioni non sarà una società controllata o collegata, così come definita dall'art. 2359 del codice civile. A giudizio dell'Emittente non si configurerà quindi nessun rapporto di conflitto di interessi.

Il fattore di rischio sopracitato, punto g) Rischio connesso alla possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro) è specifico per le seguenti tipologie di Obbligazioni:

- Obbligazioni a TASSO VARIABILE [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]

- Obbligazioni a TASSO FISSO [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono soggette ai seguenti conflitti di interesse:

- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.
- Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca Alpi Marittime Credito Coop. Carrù Scpa definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori.
- Rischio di conflitto di interessi in quanto l'Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo: l'Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse.

Nelle Condizioni Definitive potranno essere indicati ulteriori conflitti di interesse.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato dall'Emittente all'esercizio della propria attività statutaria.

In aggiunta a quanto sopra, come precisato e specificato di volta in volta in condizioni definitive l'Emittente potrà prevedere che una parte degli interessi dovuti ai sensi delle obbligazioni sia devoluta a favore di uno o più Enti beneficiari, fino ad un ammontare massimo predefinito.

Nelle Condizioni Definitive saranno esplicitate le modalità di devoluzione e l'ammontare massimo complessivo determinato dall'Emittente (tramite bando) per ciascuna emissione.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico

i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito emessi ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale (ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che sono emesse sotto la pari) e prevedono il rimborso a scadenza di un valore pari al 100% del Valore Nominale, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma.

Obbligazioni a Tasso Variabile” [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

Durante la vita delle Obbligazioni l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale, per la prima cedola, un tasso predeterminato al momento dell'emissione e per le cedole successive applicando al Valore Nominale un tasso di interesse legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi o il Tasso di rendimento di un Titolo di Stato (BOT/CTZ/BTP) di pari scadenza a quella dell'obbligazione offerta), eventualmente aumentato o diminuito di uno spread, come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà altresì emettere prestiti obbligazionari a Tasso Variabile i cui interessi, spettanti agli Investitori, saranno in parte devoluti a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, con sede legale e/o operativa nell'area territoriale costituita dalle Regioni di Piemonte e Liguria, operanti nel campo sociale. Questa eventualità sarà opportunamente indicata all'interno delle pertinenti Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]”

Durante la vita delle Obbligazioni l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui tasso è fisso e predeterminato all'atto dell'emissione, come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà altresì emettere prestiti obbligazionari a Tasso Fisso i cui interessi, spettanti agli Investitori, saranno in parte devoluti a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, con sede legale e/o operativa nell'area territoriale costituita dalle Regioni di Piemonte e Liguria, operanti nel campo sociale. Questa eventualità sarà opportunamente indicata all'interno delle pertinenti Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step Up / Step Down

Durante la vita delle Obbligazioni l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui tasso, crescente (nel caso di Obbligazioni Step/Up) o decrescente (nel caso di Obbligazioni Step/Down), sarà predeterminato all'atto dell'emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive del singolo prestito.

Obbligazioni Zero Coupon

Sono obbligazioni prive di cedola che danno diritto al pagamento di un interesse implicito a scadenza, dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso, pari al 100,00% del valore nominale ed il prezzo di emissione (inferiore al prezzo di rimborso) indicato nelle rispettive Condizioni Definitive del singolo prestito.

Obbligazioni a Tasso Misto

Durante la vita delle Obbligazioni l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato rispettivamente, per un predeterminato periodo indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base di un tasso di interesse predeterminato costante mentre, per il restante periodo, applicando al Valore Nominale il tasso di interesse variabile legato al parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi o Tasso di rendimento di un Titolo di Stato (BOT/CTZ/BTP) di pari scadenza a quella dell'obbligazione offerta), eventualmente aumentato o diminuito di uno spread, come

indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

ii) il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Nelle Condizioni Definitive, pubblicate entro il giorno d'inizio dell'Offerta, e contestualmente trasmesse alla CONSOB sarà anche indicato il codice ISIN, identificativo di ciascuna obbligazione.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Mondovì ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c. e dell'art. 3 del Decreto Legislativo 206 del 2005 –Codice del Consumo, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario, l'investitore - purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal d.lgs. n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato alla tenuta dei registri

i) indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni offerte nell'ambito del presente programma sono titoli al portatore.

ii) denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Piazza Affari 6, 20123 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato o alla normativa di volta in volta vigente in materia.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-quinquies del TUF.

4.4 Valuta di Emissione degli strumenti finanziari

I Prestiti Obbligazionari saranno denominati in Euro e le cedole corrisposte saranno anch'esse denominate in Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari

Le obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente non assistite da privilegi.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di

risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	FONDI PROPRI
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello	
Restanti passività ivi incluse le obbligazioni senior non assistite da garanzie	
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000:	
<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca - dal 1° gennaio 2019 gli altri depositi presso la Banca . 	

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituendo il comma primo nonché introducendo il comma 1-bis al medesimo, e in deroga all'art. 111 del decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1942, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior. Il 7.12.2017 il Consiglio della UE, con l'obiettivo di armonizzare a livello UE il novero degli strumenti finanziari assoggettati a *bail-in*, ha approvato una direttiva sulla gerarchia degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza di cui alla BRRD (gerarchia dei creditori bancari), che chiede agli stati membri di creare una nuova classe di debito senior "non preferito" idoneo a soddisfare il requisito della subordinazione (bond senior, o non preferred senior - Nps).

La legge di bilancio 2018 (art. 1 commi 1103,1105,1106 della legge 27.12.2017 n. 205) ha previsto la nuova classe di bond destinati ad essere coinvolti, prima delle obbligazioni senior, in caso di bail-in: sono gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, titoli dalla natura e struttura obbligazionaria che devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere emessi da una banca o da una società del gruppo bancario di appartenenza
- hanno durata non inferiore ai 12 mesi,

- non devono avere una struttura derivativa o essere in qualche modo collegati ad un derivato e sono destinati solo ad investitori istituzionali;
- gli strumenti, una volta emessi, non possono essere modificati.

La creazione di questa nuova classe di strumenti di debito ha anche l'effetto di fornire una protezione maggiore alle altre obbligazioni ed ai depositi al di sopra dei 100.000 € creando una sorta di cuscinetto intermedio di passività tra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior simili ai bond senior non preferred già esistenti in altri Paesi europei, in ottica armonizzata, nell'ordine di priorità dei pagamenti in caso di bail in dell'emittente.

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il già menzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. "senior non preferred"). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 Euro.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", ai sensi della normativa vigente alla Data del Prospetto di Base, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto, dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. "Common Equity Tier 1");
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. "Additional Tier 1 Instruments");
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. "Tier 2 Instruments");
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del Testo Unico Bancario;
- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre, si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior* (si veda il precedente Paragrafo 4.5 "Ranking delle Obbligazioni").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

4.7 Tasso di interesse e disposizioni relative agli interessi da pagare

In relazione alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa saranno corrisposte cedole posticipate con la periodicità stabilita alla loro emissione ovvero in caso di titoli "Zero Coupon" (senza cedole), la misura degli interessi sarà determinata dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza ed il prezzo di emissione. La misura degli interessi sarà comunicata con le Condizioni Definitive predisposte prima dell'emissione delle Obbligazioni e messe a disposizione degli investitori presso la sede dell'Emittente, presso ogni filiale e sul sito internet <http://www.bancaalpimarittime.it> nonché contestualmente comunicate alla CONSOB.

i) Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale (tasso lordo annuo e tasso netto annuo) sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il calendario, (il "Calendario") e la convenzione di calcolo (la "Convenzione di calcolo") saranno indicati volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato dalla Banca sui titoli oggetto del presente programma accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.

Gli interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

A) Obbligazioni a Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]

- **Descrizione del metodo di calcolo degli interessi**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche posticipate con frequenza indicata nelle Condizioni Definitive.

In particolare, durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento delle Cedole, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale uno dei parametri di Indicizzazione prescelto eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base ed arrotondato per eccesso o per difetto ad un massimo di 10 centesimi (l'Arrotondamento). In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Il calcolo del tasso cedolare mensile, trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

$$C * \text{Parametro R}$$

Dove

C = valore nominale

Parametro R = tasso annuo lordo calcolato prendendo il parametro di indicizzazione, prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread. Il tasso eventualmente aumentato o diminuito dello spread verrà calcolato effettuando un arrotondamento per eccesso o per difetto ad un massimo di 10 centesimi (l'Arrotondamento).

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

B) Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]"

- **Descrizione del metodo di calcolo degli interessi**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse predeterminate, posticipate e costanti per tutta la durata del prestito indicate nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

$$C * R$$

Dove:

C = valore nominale

R = tasso annuo lordo predeterminato e corrisposto per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

C) Obbligazioni Step Up / Step Down

- **Descrizione del metodo di calcolo degli interessi**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse predeterminate, posticipate che potranno essere crescenti (Step Up) o decrescenti (Step Down) indicate nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

$$C * R$$

dove:

C = valore nominale

R = tasso annuo lordo predeterminato crescente o decrescente e corrisposto con le modalità e per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

D) Obbligazioni Zero Coupon

- **Descrizione del metodo di calcolo degli interessi**

Le obbligazioni Zero Coupon emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori interessi lordi pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione la cui entità sarà indicata su base lorda nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione.

Gli interessi saranno corrisposti alla data di scadenza delle Obbligazioni che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

E) Obbligazioni a Tasso Misto

- **Descrizione del metodo di calcolo degli interessi**

Le Obbligazioni a Tasso Misto emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori per una parte della durata del Prestito, Cedole Fisse il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante indicato nelle Condizioni Definitive, calcolato come percentuale del Valore Nominale secondo la formula di seguito riportata:

$$C * R$$

Dove:

C = valore nominale

R = tasso annuo lordo predeterminato e corrisposto per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

e corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche indicate nelle Condizioni Definitive, per la restante durata del Prestito, il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il tasso variabile agganciato al Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito di uno spread, secondo la formula di seguito riportata:

$$C * \text{Parametro R}$$

Dove

C = valore nominale

Parametro R = tasso annuo lordo calcolato prendendo il parametro di indicizzazione, prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread. Il tasso eventualmente aumentato o diminuito dello spread verrà calcolato effettuando un arrotondamento per eccesso o per difetto ad un massimo di 10 centesimi (l'Arrotondamento).

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

iii) data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà indicata la data di godimento ("**Data di Godimento**"), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

iv) date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza degli interessi (la "**Data di pagamento delle cedole**") saranno indicati volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Qualora la data prevista per il pagamento degli interessi non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si fa riferimento al calendario, alla convenzione di calcolo ed alla base di calcolo indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

v) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza in cui gli interessi sono divenuti esigibili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Per i titoli a Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]" e per i titoli a Tasso Misto sono applicabili i seguenti romanini dal "vi" al "xii".

vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Le Obbligazioni a Tasso Variabile ([Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]" e le obbligazioni a Tasso Misto (per la parte a tasso variabile) corrisponderanno ai portatori, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione scelto alternativamente tra il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi , il Tasso di rendimento di un Titolo di Stato (BOT - CTZ – BTP) di pari scadenza a quella dell'obbligazione offerta, eventualmente aumentato o diminuito uno spread espresso in punti base ed arrotondato per eccesso o per difetto ad un massimo di dieci centesimi (l'Arrotondamento).

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

Le Condizioni Definitive della singola emissione indicheranno e forniranno informazioni sul Parametro di Indicizzazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 29, par. 2 del Regolamento UE 2016/1011.

vii) Descrizione del sottostante sul quale è basato il prestito obbligazionario

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le obbligazioni a Tasso Misto emesse nell'ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa potranno avere come Parametro di Indicizzazione:

- **Tasso Euribor**
- **Rendimento di un titolo di stato (BOT – CTZ – BTP) di pari scadenza.**

Si precisa che il Tasso Euribor è considerato indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE.

Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Quando il Parametro di Indicizzazione è costituito da un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation.

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

Tasso Euribor

Può essere preso come Parametro di Indicizzazione il Tasso Euribor di Riferimento (come di seguito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Rilevazione"). Le Rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario "Target". Il calendario operativo "Target" prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato e domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 e 26 dicembre.

L'Euribor è il tasso sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE)- calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive, e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario nonché sul sito www.emmi-benchmarks.eu. Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Rilevazione.

Il tasso Euribor scelto come parametro di Indicizzazione (il "Tasso Euribor di Riferimento") potrà essere il tasso Euribor base 360 mensile/ trimestrale / semestrale / annuale e sarà arrotondato così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

Rendimento di un Titolo di Stato (BOT-CTZ-BTP) di pari scadenza

Può essere preso come Parametro di indicizzazione il rendimento di un titolo di Stato avente durata residua pari a quella dell'obbligazione in emissione. Nel caso in cui non vi siano emissioni statali Italiane con pari scadenza dell'obbligazione, verrà calcolato il rendimento tramite interpolazione dei rendimenti di titoli governativi con scadenza simile.

viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore della cedola è pari al Parametro di Indicizzazione prescelto eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread espresso in punti base. Il Parametro di Indicizzazione, gli arrotondamenti su tale parametro (gli "Arrotondamenti"), la data di rilevazione (la "Data di Rilevazione del Parametro di indicizzazione"), l'eventuale Spread e il calcolo della cedola (il "Calcolo della cedola") saranno indicati nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Il parametro di indicizzazione prescelto verrà rilevato nei 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.

ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità.

L'Emittente specificherà nelle Condizioni Definitive quale fonte informativa verrà utilizzata per ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità (la "Fonte Informativa").

x) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un' incidenza sul sottostante

Qualora nel corso della durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si verificano eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modificano la struttura o compromettano l'esistenza del Parametro di Riferimento, l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Riferimento, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un' incidenza sul sottostante

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Riferimento per una o anche più scadenze di pagamento per la determinazione delle cedole sarà utilizzato l'ultimo dato disponibile sinché non sarà ripristinata la determinazione del valore del Parametro di Riferimento.

Nel caso di non disponibilità del parametro di riferimento per più di dieci giorni lavorativi, l'Agente per il Calcolo provvederà a determinare il tasso da applicare prendendo a riferimento le quotazioni di cinque primari istituti di credito, selezionati dall'Agente stesso e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora sussistano due o più quotazioni uguali sia al livello di prezzo più alto che al livello più basso, ne verrà esclusa solo una. Pertanto, il manifestarsi di eventi di turbativa del parametro di riferimento potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Tali fattori possono avere sugli indici di riferimento i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione degli indici di riferimento; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo degli indici di riferimento e/o (iii) portare all'eliminazione degli indici di riferimento.

xii) Nome del responsabile del calcolo

Il Responsabile per il calcolo è l'Emittente.

xiii) Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.

Lo strumento finanziario non presenta alcuna componente derivata

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni ("**Data di Scadenza**") sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

ii) Modalità di ammortamento del prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del "*bail in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli, senza deduzione di spese.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del Calendario e della Convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

4.9 Il rendimento effettivo

i) indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente "**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**" e "**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**"). Ai fini del calcolo del tasso di rendimento nel caso delle obbligazioni a tasso variabile viene ipotizzata la costanza del valore del parametro di indicizzazione per tutta la durata del prestito obbligazionario.

ii) illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle obbligazioni indicata nelle Condizioni

Definitive (la “**Data di Emissione**”) e sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione nonché della frequenza dei flussi di cassa. Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell’Obbligazione stessa. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici, ma prevedono il pagamento di un montante alla scadenza, l’unico flusso da incassare alla Data di Scadenza sarà costituito dall’importo dovuto a titolo di rimborso a scadenza. Pertanto, in questo caso, il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

Il rendimento effettivo è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti (tranne nel caso delle Obbligazioni Zero Coupon) ad un tasso pari al TIR medesimo e nell’assenza di eventi di credito dell’Emittente.

4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti

Non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o modificazioni.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni

Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è stato definito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018; le Obbligazioni emesse nell’ambito di tale Programma saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente e la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive del relativo prestito (la “Data di delibera del prestito obbligazionario da parte del CdA”).

4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari

La data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive riferite alla specifica Obbligazione.

4.13 Restrizioni alla trasferibilità

Le obbligazioni emesse sulla base della presente Nota Informativa non sono soggette a restrizioni alla libera trasferibilità salvo quanto segue: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “*United States Securities Act*” del 1933: conformemente alle disposizioni del “*United States Commodity Exchange Act*, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “*United States Commodity Futures Trading Commission*” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “*FSMA 2000*”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “*FSMA 2000*”.

4.14 Regime fiscale

Si segnala che, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (“D.L. 66/2014”), recante ulteriori misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Le nuove aliquote sono stabilite nella misura del 26,00%, con alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote nette di imposizione.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva

dell'imposta sui redditi nella misura del 26,00% con decorrenza 1° luglio 2014, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26,00% con decorrenza 1° luglio 2014. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97.

Sono a carico degli Obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

L'Emittente, essendo anche depositario degli strumenti finanziari, svolgerà il ruolo di sostituto d'imposta operando direttamente le trattenute alla fonte.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali può essere subordinata l'offerta

È richiesta l'apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ai fini della sottoscrizione delle obbligazioni offerte. Si precisa che l'apertura di un conto corrente ed un conto titoli comporta per il sottoscrittore un pagamento delle relative spese.

L'adesione alle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta e le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più condizioni, specificatamente indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Specifiche indicazioni relative alla tipologia e alle finalità della raccolta saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario (**l'“Ammontare Totale dell'offerta”**) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione alla Consob mediante apposito avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente **www.bancaalpimarittime.it** e disponibile in forma cartacea presso la sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn) e le filiali.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione

i) Periodo di validità dell'Offerta, comprese possibili modifiche

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di offerta (**“Periodo di Offerta”**). L'adesione a ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente, l'accettazione di ulteriori richieste e dandone immediatamente comunicazione

al pubblico ovvero prima della chiusura del Periodo di Offerta, tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it

Si potrà procedere alla chiusura anticipata dell'offerta nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.

ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la sede e le filiali dell'Emittente, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Infine, ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancaalpimarittime.it

5.1.4 Possibilità di revoca ovvero di ritiro dell'offerta

Non è prevista la possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto d'offerta. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tuttavia nelle Condizioni Definitive potrà essere previsto che l'Emittente nel corso del periodo di offerta e comunque prima della Data di Emissione ritiri in tutto o in parte l'offerta delle obbligazioni per motivi di opportunità ("Motivi di opportunità di ritiro dell'offerta").

In questo ultimo caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco.

5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo (il "Taglio Minimo") di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla/e data/e di regolamento (le "Date di Regolamento") mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sui conti dei sottoscrittori. Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito potranno prevedere più date di regolamento nel Periodo di Offerta.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento questa coinciderà con la Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso il prezzo di sottoscrizione sarà maggiorato del rateo interessi maturato e calcolato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A.

Qualora l'Emittente si riservi la facoltà di estendere la durata del Periodo di Offerta potrà stabilire date di regolamento aggiuntive nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione. Tale decisione sarà comunicata, entro il penultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e le filiali e contestualmente trasmesso alla Consob.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.3, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nell'apposito avviso comunicato al pubblico.

5.1.7 Diffusione dei risultati dell'offerta

L'Emittente comunicherà, entro 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento Emittenti approvato dalla CONSOB con delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. La diffusione dei risultati dell'offerta avverrà mediante un annuncio pubblicato sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.bancaalpimarittime.it, e reso disponibile presso la sede sociale dell'Emittente in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn) e presso le filiali.

5.1.8 Diritti di prelazione

Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'offerta

i) Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela della Banca.

Le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione a tutti gli investitori che rientrano in una delle seguenti categorie:

- “SOCI BCC”; cioè ai potenziali investitori che risultino iscritti al Libro dell’Emittente ad una certa data (la “Data di Ammissione”), oppure che risulteranno iscritti entro una certa data o che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a certo importo minimo (la “Quota di Ammissione”), come precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta;
- “PORTATORI DI DENARO FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano interessati ad apportare nuova liquidità, realizzata anche attraverso lo smobilizzo di strumenti finanziari non in giacenza presso la Banca Emittente, entro un certo periodo di tempo prestabilito che verrà di volta in volta precisato nelle Condizioni Definitive di Offerta, sempre e comunque nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata.
- “NUOVA CLIENTELA”; cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito come precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta e previa apertura di un deposito titoli presso la Banca.

ii) Se l’offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche

L’offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia.

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’importo totale massimo disponibile oppure in caso di mutate condizioni di mercato o per proprie esigenze, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente <http://www.bancaalpimarittime.it> e disponibile in forma cartacea presso la sede legale in Via Stazione 10, 12061 Carrù (Cn) e presso le filiali. Tale avviso sarà trasmesso contestualmente alla Consob.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Le domande di adesione all’offerta sono irrevocabili.

5.3 Fissazione del Prezzo

i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Il prezzo di emissione (il “**Prezzo di emissione**”) sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e sarà fissato alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione), ovvero sotto la pari, nella percentuale indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, in caso di Obbligazioni Zero Coupon. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la data di godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Il prezzo di offerta (il “**Prezzo di Offerta**”) delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione

ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo di emissione delle obbligazioni, indicato nelle condizioni definitive, è calcolato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi swap coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'obbligazione. La curva dei tassi *swap* è maggiorata dello spread relativo al merito di credito dell'Emittente come valutato dal medesimo.

L'Emittente dovrà verificare sempre la coerenza del metodo utilizzato con la policy di pricing prevista in sede di emissione.

iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento o di sottoscrizione, il cui ammontare è precisato nelle Condizioni Definitive.

In ogni caso per la sottoscrizione dei titoli, ove non già aperto presso il medesimo Emittente, l'Emittente richiede all'investitore l'apertura di un dossier titoli e di un conto corrente, che comporta per il sottoscrittore il pagamento delle relative spese che non sono comprese nel prezzo di sottoscrizione.

5.4 Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1 I soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte presso la sede e le filiali di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a. che opererà dunque sia come Emittente che come Responsabile del Collocamento ai sensi delle vigenti norme.

5.4.2 Agente per il servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso le sedi e le filiali dell'Emittente, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. (Piazza Affari 6, 20123 Milano)

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Non sono previsti accordi di sottoscrizione/collocamento.

5.4.4 Agente per il calcolo

Il soggetto che svolge la funzione di Agente per il Calcolo è la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o presso Sistemi Multilaterali di negoziazione. Per le altre sedi di regolamento dove le obbligazioni potranno essere scambiate si rimanda al successivo paragrafo 6.3.

6.2 Quotazione su altri Mercati Regolamentati

L'emittente alla data attuale ha emesso una sola obbligazione quotata sul mercato regolamentato Hi-Mtf; si tratta di un collocamento destinato ad un unico sottoscrittore avente come scadenza 25/05/2020, tasso fisso annuale 0.40% codice ISIN IT0005332363.

6.3 Soggetti Intermediari operanti sul Mercato Secondario

L'Emittente non opererà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

L'Emittente definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Gli eventuali limiti alla negoziazione sono riportati nella documentazione informativa (Condizioni Definitive e Regolamento) dei prestiti obbligazionari, consegnati all'atto della sottoscrizione.

Si precisa che il prezzo di negoziazione può essere incrementato di commissioni/oneri di negoziazione in ottemperanza alla policy adottata dall'Emittente, il cui contenuto è ricompreso nella "Policy di Valutazione e Pricing" pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bancaalpimarittime.it.

Le condizioni principali di tale facoltà saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito ("Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione", "Limiti quantitativi", "Commissioni di negoziazione").

Pricing

Il processo valutativo dei titoli obbligazionari ordinari di propria emissione prevede che il fair value sia determinato utilizzando per il calcolo dell'attualizzazione dei flussi di cassa la curva risk-free a cui viene applicato uno spread che tiene conto del merito di credito dell'emittente. Tale componente viene aggiornata in funzione delle variazioni del merito creditizio. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale riflettono, quindi, sia le variazioni della curva risk-free di mercato, sia le variazioni del merito creditizio dell'emittente.

Per le obbligazioni ordinarie lo spread creditizio come sopra attribuito viene ottenuto paragonando la curva risk-free, che per definizione è la curva swap con rating AAA (curva Bloomberg S45), con la curva dei titoli avente rating BBB; a questo riguardo, non essendo più disponibile la predetta curva sul terminale Bloomberg, la stessa viene ricavata mediante interpolazione lineare delle curve C890 (curva di rendimento del settore bancario rating AA) e C892 (curva di rendimento del settore bancario rating A). L'operatore provvede a ricavare dal provider Bloomberg i tassi swap ed i tassi relativi agli emittenti bancari per i due rating indicati (A e AA); il terzo tasso viene ricavato per estrapolazione lineare sommando al tasso della curva C892 la differenza fra la stessa e la curva C890. Tale tasso ricavato viene poi sottratto alla curva risk free (S45) ed il risultato è lo spread creditizio cercato, che viene inserito nella procedura e rimane fissato fino alla rideterminazione dello stesso; tale spread, in sede di emissione così come in sede di revisione trimestrale (si veda in seguito) va determinato in funzione della durata del titolo in corso di emissione. Per quanto concerne le obbligazioni con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (etiche), gli spread creditizi vengono aumentati fino a 150 bps, per tener conto della minore liquidità del titolo e del tasso di devoluzione da devolvere all'ente beneficiario. Per i titoli emessi a favore dei soci della Banca, quando all'emissione il loro rendimento superi di almeno 150 punti base i rendimenti di mercato di pari durata, lo spread creditizio viene aumentato fino a tale misura, durante tutta la vita del titolo al fine di mantenerne lo stesso livello di redditività.

Per le obbligazioni subordinate lo spread creditizio come sopra attribuito viene ottenuto paragonando la curva risk-free, che per definizione è la curva swap con rating AAA (curva Bloomberg S45), con la curva dei titoli subordinati italiani, ricavabile tramite Bloomberg, per la durata corrispondente alla durata residua delle obbligazioni stesse.

Lo spread creditizio viene ricalcolato con cadenza trimestrale, o in caso di momenti di stress sui mercati che ne richiedano una pronta revisione, con le stesse modalità precedentemente descritte, da parte del Nucleo Attività Finanza. Lo spread viene calcolato per tre differenti scadenze: tre, cinque e dieci anni, mediante interpolazione lineare delle curve precedentemente indicate. Ai titoli con scadenza fino a tre anni verrà attribuito lo spread a tre anni; a quelli con scadenza fino a 5 anni lo spread a 5 anni e a quelli oltre i 5 anni lo spread a 10 anni.

Ai prezzi così determinati, la Banca, in “condizioni normali”, può applicare un mark-up massimo di 200 punti base, sia in riacquisto che in rivendita rispetto al prezzo calcolato dalla procedura. È facoltà del Nucleo Attività Finanza applicare con elasticità tale spread; in particolare per i titoli la cui scadenza risulti inferiore all’anno, il Nucleo Attività Finanza potrà ridurre tale spread onde evitare che la durata breve del titolo abbia un impatto troppo pesante sul prezzo dello stesso.

Per ulteriori dettagli si invita a prendere visione del documento “Policy di pricing e regole interne per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari” pubblicato sul sito internet dell’Emittente <https://www.bancaalpimarittime.it/trasparenza>.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all’Emissione

Non vi sono consulenti legati all’emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni, contenute nella Nota Informativa, provenienti da terzi.

7.5 Rating

i) Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating.

NON APPLICABILE

L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per sé.

ii) Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating

L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive del prestito, secondo il modello di seguito riportato.

Le Condizioni Definitive saranno rese a disposizione del pubblico entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it e presso la sede legale in via stazione 10, 12061 Carrù (CN) e presso le filiali.

Copia delle condizioni sarà trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente svolge anche la funzione di soggetto responsabile del collocamento.



BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.

in qualità di Emittente

CONDIZIONI DEFINITIVE

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

[[Denominazione Prestito Obbligazionario]- Codice ISIN [•]]

[Obbligazioni a Tasso Variabile [Tasso Variabile con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] / [Obbligazioni a Tasso fisso [Tasso Fisso con possibilità di devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] / [Obbligazioni Step Up /Step Down] / [Obbligazioni Zero Coupon] / [Obbligazioni Tasso Misto]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 12/07/2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0398700/19 del 09/07/2019

La Banca Alpi Marittime Cr.Coop. Carrù dichiara:

- a) che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi)
- b) il prospetto di base, il suo eventuale supplemento (o i suoi eventuali supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE in forma elettronica sul sito web dell'Emittente www.bancaalpimarittime.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale, Via Stazione 10, 12061 Carrù (CN) e/o presso le filiali dello stesso.
- c) per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il prospetto di base che le condizioni definitive
- d) la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle Condizioni Definitive

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Ulteriori conflitti di interesse	[•]
----------------------------------	-----

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione Obbligazione	[•]
[ONLUS, Ente, Fondazione, Associazione Ente Ecclesiastico o altro soggetto non avente fini di lucro, che persegua scopi di utilità sociale a cui sarà devoluta una parte degli interessi netti maturati]	[Devoluzione a favore di una delle seguenti Onlus, Enti, Fondazioni, Associazioni ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale: [•] [•] Breve descrizione delle ONLUS, Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici o altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale e modalità di devoluzione: [•]]
Valore Nominale	[•]
[Periodicità pagamento delle Cedole]	Le Cedole saranno pagate con frequenza [•]
Codice ISIN	[•]
Interessi	[•] [Parte degli interessi devoluti ai sensi delle obbligazioni per una percentuale pari a [•] sarà devoluta a favore di [Ente Beneficiario] fino ad un ammontare massimo pari a [•]] (<i>in caso di obbligazioni con devoluzione</i>) <i>Oppure</i> [Saranno corrisposti interessi lordi pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione ovvero pari a [•]] (<i>in caso di obbligazioni Zero Coupon</i>)
Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua	[•] [Il rendimento effettivo lordo su base annua tiene conto della percentuale di devoluzione dell'interesse] (<i>in caso di obbligazioni con devoluzione</i>)
[Percentuale di devoluzione]	[•] (<i>in caso di obbligazioni con devoluzione</i>)
Tasso di rendimento effettivo netto su base annua	[•] [Il rendimento effettivo netto su base annua tiene conto della percentuale di devoluzione dell'interesse] (<i>in caso di obbligazioni con devoluzione</i>)
[Parametro di indicizzazione]	[Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è [•]] <i>(Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation)</i> [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [•]] (<i>Indicare Parametro di</i>

	<p><i>Indicizzazione</i>) non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2] / [Non Applicabile].</p> <p><i>(Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation) [L'Amministratore [●] (Inserire nome dell'Amministratore), amministratore del [●] (Indicare Parametro di Indicizzazione) [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation / [Non Applicabile].</i></p> <p><i>(Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation) [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [●] (Inserire nome dell'Amministratore), amministratore del [●] (Indicare Parametro di Indicizzazione) [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea] / [Non Applicabile].]</i></p>
[Spread applicato al parametro di indicizzazione]	[[●] punti base]
[Ammontare Prima Cedola]	[●]
Convenzione e Calendario	Following Business Day e Target.
Base di Calcolo	[●]
[Convenzione di Calcolo]	[La convenzione utilizzata per il calcolo delle cedole [●].]
Data di Godimento	[●]
Data di Emissione	[●]
[Data di pagamento delle Cedole]	[●]
[Arrotondamenti]	[●]
[Date di Rilevazione del Parametro di indicizzazione]	[●]
[Calcolo della cedola]	[●]
[Fonte Informativa]	[●]
Data di Scadenza	[●]
Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del CdA	
[Finalità di emissione del Prestito Obbligazionario]	[●] <i>(in caso di obbligazioni con devoluzione)</i>

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Destinatari dell'offerta	<p>[L'offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela di BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.]</p> <p style="text-align: center;"><i>Overo</i></p> <p>[L'offerta è indirizzata esclusivamente ai "SOCII BCC", cioè ai potenziali investitori che [risultino iscritti al Libro dell'Emittente alla data del [●] (<i>la Data di Ammissione</i>)] [che risulteranno iscritti al Libro dell'Emittente entro una certa data [●]] [che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a [●] per un importo minimo pari a [●]].</p> <p style="text-align: center;"><i>Overo</i></p> <p>[L'offerta è indirizzata esclusivamente ai "PORTATORI DI DENARO FRESCO"; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano interessati ad apportare nuova liquidità, realizzata anche attraverso lo smobilizzo di strumenti finanziari non in giacenza presso la Banca Emittente, entro un certo periodo di tempo prestabilito (ovvero dal [●] al [●]) sempre e comunque nei limiti massimi dell'importo di nuova liquidità apportata.]</p> <p style="text-align: center;"><i>Overo</i></p> <p>[L'offerta è indirizzata esclusivamente ai "NUOVA CLIENTELA", cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito (ovvero dal [●] al [●]) e previa apertura di un deposito titoli presso la Banca.]</p>
Ammontare Totale dell'Offerta	L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro [●], per un totale di n. [●] obbligazioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00.
Sistema di Gestione Accentrata	Le obbligazioni verranno accentrate presso la Monte Titoli Spa.
Periodo di Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo chiusura anticipata, ovvero proroga del periodo di offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente http://www.bancalpimarittime.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Circostanze Straordinarie per Revoca dell'Offerta	Qualora tra la data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.
[Motivi di opportunità per il ritiro dell'offerta]	[L'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità.]
Lotto Minimo	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [●] obbligazioni.

Date di Regolamento	[●]
Prezzo di Emissione	[Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [●]% del Valore Nominale, e cioè Euro [●] per Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del prestito a quella di sottoscrizione.]
Commissioni di sottoscrizione / collocamento	Le commissioni di collocamento/ sottoscrizione sono incluse nel prezzo di emissione ed ammontano a [●]
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
Modalità di determinazione del prezzo di mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione	[[Descrizione sintetica della metodologia di determinazione del prezzo, in linea con quanto descritto nel Documento "Policy di valutazione e Pricing" disponibile sul sito internet https://www.bancaalpimarittime.it/trasparenza e presso la Sede e le Filiali della Banca.]
Limiti quantitativi per il riacquisto da parte dell'Emittente	[●]/[Non sono previsti limiti dimensionali per le proposte di riacquisto delle obbligazioni, così come previsto dalla "Policy di valutazione e Pricing" disponibile sul sito internet https://www.bancaalpimarittime.it/trasparenza e presso la Sede e le Filiali della Banca]
Commissioni di negoziazione in caso di riacquisto da parte dell'Emittente	[E' prevista l'applicazione di commissione di negoziazione pari ad Euro [●]]/[Non sono previste commissioni di negoziazione.]

Luogo, data[●]



Firma [●]

(Rappresentante Legale)

(nome e cognome)